



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1892

Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico
attraverso l'assegno unico e universale

Indice

1. DDL S. 1892 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1892	5
1.3. Trattazione in Commissione	9
1.3.1. Sedute	10
1.3.2. Resoconti sommari	11
1.3.2.1. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	12
1.3.2.1.1. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 211 (ant.) del 14/10/2020	13
1.3.2.1.2. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 216 (pom.) del 18/11/2020	19
1.3.2.1.3. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 222 (ant.) del 13/01/2021	23
1.3.2.1.4. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 223 (pom.) del 20/01/2021	35
1.4. Trattazione in consultiva	38
1.4.1. Sedute	39
1.4.2. Resoconti sommari	41
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	42
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 105 (pom., Sottocomm. pareri) del 12/01/2021	43
1.4.2.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	46
1.4.2.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 196 (ant.) del 15/10/2020	47
1.4.2.2.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 197 (pom.) del 20/10/2020	54
1.4.2.2.3. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 199 (ant.) del 28/10/2020	59
1.4.2.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	67
1.4.2.3.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 343 (ant.) del 29/10/2020	68
1.4.2.3.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 350 (ant.) del 19/11/2020	74
1.4.2.4. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)	76
1.4.2.4.1. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 214 (pom.) del 27/10/2020	77
1.4.2.4.2. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 223 (pom.) del 12/01/2021	80
1.4.2.5. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita')	84
1.4.2.5.1. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 194 (pom.) del 12/01/2021	85

1.4.2.5.2. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 195 (ant.) del 13/01/2021	88
--	----

1. DDL S. 1892 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1892
XVIII Legislatura

Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale

Titolo breve: *Assegno unico e universale*

Iter

20 gennaio 2021: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

[C.687](#)

assorbe [C.2155](#), [C.2249](#)

approvato

S.1892

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[On. Graziano Delrio](#) (PD)

Cofirmatari

[On. Stefano Lepri](#) (PD), [On. Maurizio Martina](#) (PD), [On. Elena Carnevali](#) (PD), [On. Alessia Rotta](#) (PD), [On. Chiara Gribaudo](#) (PD), [On. Enrico Borghi](#) (PD), [On. Andrea De Maria](#) (PD), [On. Emanuele Fiano](#) (PD), [On. Alessia Morani](#) (PD), [On. Stefania Pezzopane](#) (PD), [On. Antonio Viscomi](#) (PD), [On. Vincenza Bruno Bossio](#) (PD), [On. Carla Cantone](#) (PD), [On. Lucia Annibali](#) (PD), [On. Alfredo Bazoli](#) (PD), [On. Marina Berlinghieri](#) (PD), [On. Francesca Bonomo](#) (PD), [On. Chiara Braga](#) (PD), [On. Laura Cantini](#) (PD), [On. Nicola Care'](#) (PD), [On. Lucia Ciampi](#) (PD), [On. Francesco Critelli](#) (PD), [On. Gian Pietro Dal Moro](#) (PD), [On. Camillo D'Alessandro](#) (PD), [On. Piero De Luca](#) (PD), [On. Roger De Menech](#) (PD), [On. Mauro Del Barba](#) (PD), [On. Umberto Del Basso De Caro](#) (PD), [On. Rosa Maria Di Giorgi](#) (PD), [On. Marco Di Maio](#) (PD), [On. David Ermini](#) (PD), [On. Piero Fassino](#) (PD), [On. Gian Mario Fragomeli](#) (PD), [On. Dario Franceschini](#) (PD), [On. Silvia Fregolent](#) (PD), [On. Maria Chiara Gadda](#) (PD), [On. Davide Gariglio](#) (PD), [On. Roberto Giachetti](#) (PD), [On. Antonella Incerti](#) (PD), [On. Francesca La Marca](#) (PD), [On. Luca Lotti](#) (PD), [On. Maria Anna Madia](#) (PD), [On. Gavino Manca](#) (PD), [On. Claudio Mancini](#) (PD), [On. Luigi Marattin](#) (PD), [On. Fabio Melilli](#) (PD), [On. Carmelo Miceli](#) (PD), [On. Mattia Mor](#) (PD), [On. Sara Moretto](#) (PD), [On. Mario Morgoni](#) (PD), [On. Romina Mura](#) (PD), [On. Pietro Navarra](#) (PD), [On. Luciano Nobili](#) (PD), [On. Lisa Noja](#) (PD), [On. Matteo Orfini](#) (PD), [On. Raffaella Paita](#) (PD), [On. Patrizia Prestipino](#) (PD), [On. Lia Quartapelle Procopio](#) (PD), [On. Luca Rizzo Nervo](#) (PD), [On. Andrea Rossi](#) (PD), [On. Angela Schiro'](#) (PD), [On. Filippo Sensi](#) (PD), [On. Debora Serracchiani](#) (PD), [On. Paolo Siani](#) (PD), [On. Raffaele Topo](#) (PD), [On. Massimo Ungaro](#) (PD), [On. Franco Vazio](#) (PD), [On. Walter Verini](#) (PD), [On. Diego Zardini](#) (PD)

[On. Ettore Rosato](#) (PD) (aggiunge firma in data 17 luglio 2018)

[On. Ivan Scalfarotto](#) (PD) (aggiunge firma in data 17 luglio 2018)

[On. Massimo Enrico Baroni](#) (M5S) (aggiunge firma in data 24 giugno 2020)
[On. Celeste D'Arrando](#) (M5S) (aggiunge firma in data 24 giugno 2020)
[On. Angela Ianaro](#) (M5S) (aggiunge firma in data 24 giugno 2020)
[On. Mara Lapia](#) (M5S) (aggiunge firma in data 24 giugno 2020)
[On. Marialucia Loreface](#) (M5S) (aggiunge firma in data 24 giugno 2020)
[On. Stefania Mammi'](#) (M5S) (aggiunge firma in data 24 giugno 2020)
[On. Rosa Menga](#) (M5S) (aggiunge firma in data 24 giugno 2020)
[On. Silvana Nappi](#) (M5S) (aggiunge firma in data 24 giugno 2020)
[On. Dalila Nesci](#) (M5S) (aggiunge firma in data 24 giugno 2020)
[On. Nicola Provenza](#) (M5S) (aggiunge firma in data 24 giugno 2020)
[On. Francesco Sapia](#) (M5S) (aggiunge firma in data 24 giugno 2020)
[On. Doriana Sarli](#) (M5S) (aggiunge firma in data 24 giugno 2020)
[On. Gilda Sportiello](#) (M5S) (aggiunge firma in data 24 giugno 2020)
[On. Francesca Troiano](#) (M5S) (aggiunge firma in data 24 giugno 2020)
[On. Maria Elena Boschi](#) (IV) (aggiunge firma in data 25 giugno 2020)
[On. Maurizio Lupi](#) (Misto, Noi con l'Italia - USEI - Cambiamo! - Alleanza di Centro) (aggiunge firma in data 30 giugno 2020)
[On. Vito De Filippo](#) (IV) (aggiunge firma in data 21 luglio 2020)

Natura

ordinaria

Contenente deleghe al Governo.

Presentazione

Trasmesso in data **23 luglio 2020**; annunciato nella seduta n. 244 del 23 luglio 2020.

Classificazione TESEO

FIGLI , FAMIGLIA , AGEVOLAZIONI PUBBLICHE

Articoli

DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Artt.1-3), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.1, 2), INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) (Art.1), SOGGETTI DISABILI E HANDICAPPATI (Art.2), MINISTERO PER LA FAMIGLIA E LA SOLIDARIETA' SOCIALE (Art.2), DECRETI MINISTERIALI (Art.2)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Mauro Antonio Donato Laus](#) (PD) (dato conto della nomina il 14 ottobre 2020) .

Assegnazione

Assegnato alla **11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede referente** il 28 luglio 2020. Annuncio nella seduta n. 245 del 28 luglio 2020.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 12^a (Sanita'), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1892

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1892

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **DELRIO**, **BOSCHI**, **LEPRI**, **LUPI**, **MARTINA**, **CARNEVALI**, **ROTTA**, **GRIBAUDO**, **Enrico BORGHI**, **DE MARIA**, **FIANO**, **MORANI**, **PEZZOPANE**, **VISCOMI**, **BRUNO BOSSIO**, **Carla CANTONE**, **ANNIBALI**, **BAZOLI**, **BERLINGHIERI**, **BONOMO**, **BRAGA**, **CANTINI**, **CARÈ**, **CIAMPI**, **CRITELLI**, **DAL MORO**, **D'ALESSANDRO**, **DE LUCA**, **DE MENECH**, **DEL BARBA**, **DEL BASSO DE CARO**, **DI GIORGI**, **Marco DI MAIO**, **ERMINI**, **FASSINO**, **FRAGOMELI**, **FRANCESCHINI**, **FREGOLENT**, **GADDA**, **GARIGLIO**, **GIACHETTI**, **INCERTI**, **LA MARCA**, **LOTTI**, **MADIA**, **Gavino MANCA**, **MANCINI**, **MARATTIN**, **MELILLI**, **MICELI**, **MOR**, **MORETTO**, **MORGONI**, **Romina MURA**, **NAVARRA**, **NOBILI**, **NOJA**, **ORFINI**, **PAITA**, **PRESTIPINO**, **QUARTAPELLE PROCOPIO**, **RIZZO NERVO**, **ROSSI**, **SCHIRÒ**, **SENSI**, **SERRACCHIANI**, **SIANI**, **TOPO**, **UNGARO**, **VAZIO**, **VERINI**, **ZARDINI**, **ROSATO**, **SCALFAROTTO**, **Massimo Enrico BARONI**, **D'ARRANDO**, **IANARO**, **LAPIA**, **LOREFICE**, **MAMMÌ**, **MENGA**, **NAPPI**, **NESSI**, **PROVENZA**, **SAPIA**, **SARLI**, **SPORTIELLO**, **TROIANO** e **DE FILIPPO**

(V. Stampato Camera n. 687)

approvato dalla Camera dei deputati il 21 luglio 2020

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 luglio 2020

Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Oggetto della delega e principi
e criteri direttivi generali)*

1. Al fine di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l'occupazione, in particolare femminile, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro con delega per la famiglia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale. Tale assegno, basato sul principio universalistico, costituisce un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 3. A tale fine, i criteri per l'assegnazione del beneficio indicati all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, sono applicati anche in modo progressivo e graduale in relazione alle predette risorse.

2. Oltre ai principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 2, i decreti legislativi di cui al comma 1 osservano i seguenti principi e criteri direttivi generali:

- a) l'accesso all'assegno di cui al comma 1 è assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività, nei limiti stabiliti dalla presente legge;
- b) l'ammontare dell'assegno di cui al comma 1 è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o sue componenti, tenendo conto dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare;
- c) ai fini dell'accesso e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate diverse dall'assegno di cui al comma 1, il computo di quest'ultimo può essere differenziato nell'ambito dell'ISEE fino al suo eventuale azzeramento;
- d) l'assegno di cui al comma 1 è pienamente compatibile con la fruizione del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ed è corrisposto congiuntamente ad esso con le modalità di erogazione del reddito di cittadinanza. Nella determinazione dell'ammontare complessivo si tiene eventualmente conto della quota del beneficio economico del reddito di cittadinanza attribuibile ai componenti di minore età presenti nel nucleo familiare, sulla base di parametri della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2019;
- e) l'assegno di cui al comma 1 non è considerato per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefici e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilità. Le borse lavoro volte all'inclusione o all'avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità non sono considerate ai fini dell'accesso all'assegno e per il calcolo di esso;
- f) l'assegno di cui al comma 1 è ripartito in pari misura tra i genitori ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori;
- g) l'assegno di cui al comma 1 è concesso nella forma di credito d'imposta ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro;
- h) l'assegno di cui al comma 1 è pienamente compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali;
- i) è istituito un organismo aperto alla partecipazione delle associazioni familiari maggiormente rappresentative, al fine di monitorare l'attuazione e verificare l'impatto dell'assegno di cui al comma 1. Dall'istituzione e dal funzionamento del predetto organismo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. Al momento della registrazione della nascita, l'ufficiale dello stato civile informa le famiglie sul beneficio previsto dalla presente legge, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Alle attività previste dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2.

*(Assegno unico e universale
per i figli a carico)*

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) riconoscimento di un assegno mensile per ciascun figlio minorenni a carico. Il beneficio decorre dal settimo mese di gravidanza. Per i figli successivi al secondo, l'importo dell'assegno è maggiorato;
- b) riconoscimento di un assegno mensile, di importo inferiore a quello riconosciuto per i minorenni,

per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del ventunesimo anno di età, con possibilità di corresponsione dell'importo direttamente al figlio, su sua richiesta, al fine di favorirne l'autonomia. L'assegno è concesso solo nel caso in cui il figlio maggiorenne frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale, sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro o svolga il servizio civile universale;

c) riconoscimento di un assegno mensile di importo maggiorato rispetto agli importi di cui alla lettera a) a favore delle madri di età inferiore a quella indicata alla lettera b);

d) riconoscimento di un assegno mensile di importo maggiorato rispetto agli importi di cui alle lettere a) e b) in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento per ciascun figlio con disabilità, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni della condizione di disabilità; riconoscimento dell'assegno di cui alla lettera b), senza maggiorazione, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età, qualora il figlio con disabilità risulti ancora a carico;

e) mantenimento delle misure e degli importi in vigore per il coniuge a carico e per gli altri familiari a carico diversi da quelli di cui alle lettere a) e b);

f) con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente:

1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;

2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;

3) essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;

4) essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale;

g) a fronte di comprovate esigenze connesse a casi particolari e per periodi definiti, su proposta dei servizi sociali e sanitari territoriali deputati alla tutela della natalità, della maternità, dell'infanzia e dell'adolescenza, possono essere concesse specifiche deroghe ai criteri previsti alla lettera f) da una commissione nazionale, istituita con decreto del Ministro con delega per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Dall'istituzione e dal funzionamento della predetta commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;

h) graduale superamento o soppressione di tutte le misure indicate all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b).

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'attuazione delle disposizioni di delega di cui agli articoli 1 e 2 si provvede nei limiti delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché delle risorse rivenienti:

a) dal graduale superamento o dalla soppressione delle seguenti misure:

1) assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

2) assegno di natalità di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 23-*quater*, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all'articolo 1, comma 340, della legge 27

dicembre 2019, n. 160;

3) premio alla nascita, di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

4) fondo di sostegno alla natalità previsto dall'articolo 1, commi 348 e 349, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

b) dal graduale superamento o dalla soppressione, nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale, delle seguenti misure:

1) detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

2) assegno per il nucleo familiare, previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, nonché assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

2. All'attuazione delle deleghe di cui agli articoli 1 e 2 si provvede nei limiti delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 4.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 5.

(Procedimento per l'adozione dei decreti legislativi)

1. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1892
XVIII Legislatura

Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale

Titolo breve: *Assegno unico e universale*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede referente

[N. 211 \(ant.\)](#)

14 ottobre 2020

[N. 216 \(pom.\)](#)

18 novembre 2020

[N. 222 \(ant.\)](#)

13 gennaio 2021

[N. 223 \(pom.\)](#)

20 gennaio 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.3.2.1.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 211 (ant.) del 14/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 2020
211ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MATRISCIANO](#)

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LVII, n. 3-bis - Allegati I, II, III e IV - Annesso\)](#) *Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2020, allegati e relativo annesso*
(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Nell'introdurre l'esame, il relatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*) ricapitola innanzitutto il nuovo quadro programmatico di finanza pubblica delineato nella NADEF, costituito dalle previsioni relative all'andamento, per gli anni dal 2020 al 2023, di PIL, tasso di disoccupazione, tasso di indebitamento netto e tasso di indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni.

Per quanto più specificamente di competenza, rammenta i contenuti in materia di lavoro della raccomandazione n. 2 del Consiglio dell'Unione europea del 20 luglio 2020, alla quale la Nota di aggiornamento fa riferimento, riguardanti particolarmente l'aumento del tasso di occupazione, l'integrazione nel mercato del lavoro delle donne e dei giovani inattivi, la capacità di collocamento dei servizi pubblici per l'impiego, le pari opportunità, l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, sostegno al reddito e inclusione sociale.

Rileva quindi che, per gli interventi adottati nel corso del 2020, la Nota di aggiornamento riporta le misure in materia di lavoro e di assistenza sociale volte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica in atto e la connessa congiuntura economica.

Quanto alla prossima manovra di bilancio, osserva che il Documento prevede la destinazione di significative risorse per il sostegno all'occupazione e ai redditi dei lavoratori, il completamento del finanziamento del taglio del cuneo fiscale sul lavoro dipendente e il finanziamento degli sgravi contributivi in favore dei datori di lavoro operanti in alcune regioni. Ricorda inoltre l'elenco dei disegni di legge collegati alla manovra di bilancio, segnalando quelli concernenti la riforma degli ammortizzatori sociali, l'aggiornamento e il riordino della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il salario minimo e la rappresentanza delle parti sociali nella contrattazione collettiva,

il riordino della disciplina in materia di prevenzione della corruzione, il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, la revisione organica degli incentivi alle imprese.

In conclusione, propone l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è posta in votazione.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva a maggioranza.

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **CARBONE** (*IV-PSI*) fa presente che commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame dispongono una proroga dal 15 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021 - in correlazione con l'identica proroga dello stato di emergenza epidemiologica - di alcune norme restrittive di diretta applicazione, inerenti alla circolazione delle persone e ad alcune attività, nonché delle norme che consentono la definizione di altre misure restrittive con provvedimenti di rango non legislativo.

Il successivo comma 3 proroga dal 15 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 il termine di alcune norme legislative individuate dall'allegato 1 del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, e vi inserisce ulteriori norme. Il relatore, tra le disposizioni comprese nell'allegato e riguardanti l'ambito di competenza della Commissione, segnala, in primo luogo, le seguenti del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18: l'articolo 2-*bis*, che concerne sia il conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi di lavoro autonomo ad iscritti agli albi delle professioni sanitarie ed agli operatori socio-sanitari ovvero a personale medico, veterinario, sanitario e socio-sanitario collocato in quiescenza sia una deroga alla disciplina transitoria relativa all'assunzione di professionisti sanitari in formazione specialistica con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e parziale; i commi da 1 a 3 e 5 dell'articolo 2-*ter*, che consentono il conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari, mediante avviso pubblico e selezione per colloquio orale; il comma 1 dell'articolo 12, il quale consente, in via temporanea e a determinate condizioni, che gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale trattengano in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza; il comma 2 dell'articolo 12, che consente un analogo trattenimento in servizio per il personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato; il comma 1 dell'articolo 13, che stabilisce una deroga temporanea alla disciplina sul riconoscimento di professioni sanitarie; il comma 1-*bis* dell'articolo 13, che amplia in via transitoria, per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consenta di lavorare, l'ammissibilità di assunzioni alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio-sanitario; il comma 1 dell'articolo 16, il quale prevede che, in via transitoria, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio siano incluse tra i dispositivi di protezione individuale con riferimento a tutti i casi in cui lavoratori e volontari siano oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro; l'articolo 22-*bis*, che dispone, in via transitoria, l'adozione di iniziative di solidarietà per i familiari degli esercenti una professione sanitaria, degli assistenti sociali e degli operatori socio-sanitari, che, durante lo stato di emergenza, abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto del contagio da virus SARS-CoV-2; l'articolo 73-*bis*, concernente misure precauzionali per gli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il personale dell'Amministrazione

civile dell'interno che opera presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale; l'articolo 87, commi 6, 7 e 8, che concerne, con riferimento al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la possibilità di dispensa temporanea dalla presenza in servizio, nonché il trattamento giuridico ed economico per i dipendenti che siano assenti dal servizio in ragione di malattia o di quarantena o di altre condizioni di permanenza domiciliare obbligatoria.

In riferimento alle disposizioni in materia di lavoro agile, rileva che, in base al richiamo del citato allegato 1 del decreto-legge n. 83, sono interessati dalla proroga dal 15 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020: la norma transitoria che riconosce ai lavoratori dipendenti disabili gravi, o aventi nel proprio nucleo familiare un soggetto disabile grave o immunodepresso, il diritto a tale modalità lavorativa, a condizione che essa sia compatibile con le caratteristiche della prestazione; la norma transitoria che riconosce il diritto a tale modalità lavorativa ai dipendenti del settore privato maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2; la norma transitoria che consente ai datori privati il ricorso alla modalità di lavoro agile anche in assenza dell'accordo individuale; il termine finale del periodo durante il quale i datori di lavoro del settore privato devono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori che prestano lavoro agile e la data di cessazione della medesima modalità.

Riguardo alle altre norme comprese nell'allegato 1, segnala le seguenti, anch'esse oggetto di proroga fino al 31 dicembre 2020: l'articolo 83 del decreto-legge n. 34 del 2020, il quale prevede che i datori di lavoro assicurino la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2; l'articolo 100 dello stesso decreto-legge n. 34, che stabilisce, in via temporanea, la facoltà di avvalimento in via diretta, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico.

Successivamente rileva che l'articolo 3 modifica alcuni termini temporali relativi alle procedure per gli interventi di integrazione salariale riconosciuti in relazione all'emergenza epidemiologica, mentre l'articolo 4 concerne l'inserimento della sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 nell'elenco degli "agenti biologici classificati", posto dalla disciplina in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) manifesta preoccupazione in merito alla carenza di medici e infermieri professionali negli organici delle strutture sanitarie, già da tempo grave - particolarmente nel caso degli specialisti in anestesia e rianimazione - e messa ulteriormente in rilievo a causa dell'emergenza epidemiologica, attese le difficoltà di *turnover* del personale che raggiunge il pensionamento. Sollecita pertanto chiarimenti da parte del Governo in ordine alla capacità dell'università di fare fronte al fabbisogno di personale di formazione sanitaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1944) Deputati Laura BOLDRINI e Romina MURA. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [FEDELI](#) (*PD*), nel cogliere preliminarmente l'occasione per sollecitare l'incardinamento da parte della Commissione dei disegni di legge in materia di contrasto alle molestie sul lavoro, passa ad illustrare i contenuti del disegno di legge n. 1944, che reca le clausole di autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione delle violenze e delle molestie sui luoghi di lavoro, già approvato dalla Camera dei deputati.

Menziona quindi i meccanismi istituzionali di controllo previsti dall'OIL riguardo il rispetto della Convenzione e le principali disposizioni già contemplate dalla legislazione nazionale compatibili con la Convenzione stessa.

Passando ai contenuti di competenza della Commissione, si sofferma in primo luogo sui principi fondamentali espressi nel preambolo; quindi riferisce le definizioni recate dall'articolo 1 e specifica l'abito di applicazione definito dagli articoli 2 e 3. Illustra poi i principali obblighi posti agli Stati parte dagli articoli da 4 a 12 della Convenzione, quali la fissazione per legge con relative sanzioni del divieto di violenze e molestie, il rispetto e la promozione dei diritti fondamentali sul lavoro, il diritto alla parità e alla non discriminazione, la prevenzione delle violenze e delle molestie nel mondo del lavoro, l'adeguamento della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, i meccanismi di ricorso e risarcimento, le misure di orientamento, formazione e sensibilizzazione, il ricorso ai contratti collettivi o altre misure analoghe in alternativa agli interventi normativi.

Dà infine conto degli articoli successivi, concernenti in particolare l'entrata in vigore della Convenzione, la denuncia e la verifica in ordine all'effettiva applicazione delle disposizioni.

Il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) interviene per rimarcare la rilevanza delle iniziative legislative in materia di molestie presentate in Senato, di cui sollecita la trattazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1892) Deputati DELRIO ed altri. - *Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale*, approvato dalla Camera dei deputati

(472) NANNICINI ed altri. - *Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento (Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [LAUS](#) (*PD*) illustra innanzitutto il disegno di legge n. 1892, approvato dalla Camera dei deputati, recante una disciplina di delega per il riordino, la semplificazione e il potenziamento delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'istituzione dell'assegno unico e universale, che, come specifica l'articolo 1, comma 1, costituisce, sulla base del principio universalistico, un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico nell'ambito delle risorse disponibili.

Dà quindi conto dei principi e criteri direttivi di delega generali posti dal successivo comma 2, riguardanti in particolare la determinazione dell'ammontare dell'assegno, la compatibilità con altre forme di sostegno e le modalità di erogazione. Rileva inoltre che, ai sensi del comma 3, al momento della registrazione della nascita l'ufficiale di stato civile informa le famiglie in merito all'assegno unico e universale.

Si sofferma poi sull'articolo 2, recante i principi e criteri direttivi di delega specifici, i quali in particolare stabiliscono che l'assegno è riconosciuto con cadenza mensile per ciascun figlio minore a carico e per ogni nascituro a decorrere dal settimo mese di gravidanza, i casi in cui è riconosciuto per i figli maggiorenni a carico e quelli per i quali si prevede la maggiorazione dell'importo dell'assegno, nonché i requisiti necessari per l'attribuzione del beneficio e la possibilità di specifiche deroghe.

Richiama quindi l'attenzione sull'articolo 3, comma 1, il quale specifica che all'attuazione della disciplina in esame si provvede nei limiti delle risorse del "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia" e di quelle derivanti dal graduale superamento o dalla soppressione delle misure individuate dal medesimo, mentre il successivo comma 2 prevede che i decreti legislativi, qualora determinino

nuovi o maggiori oneri, siano adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie.

Dopo aver menzionato le misure destinate al graduale superamento o alla soppressione, elencate nell'articolo 3, comma 1, ricapitola la disciplina relativa all'esercizio della delega legislativa di cui agli articoli 1 e 5; rileva inoltre che ai sensi dell'articolo 4 le disposizioni previste dal disegno di legge n. 1892 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione.

Quanto al disegno di legge n. 472, il relatore osserva che esso reca una disciplina di delega per l'introduzione sia dell'assegno unico per i figli a carico sia di una dote unica per i figli a carico e ne rileva le analogie con il disegno di legge appena illustrato. A tale riguardo fa presente che in sede di esame del testo approvato dalla Camera la soppressione delle norme di delega relative all'introduzione di una dote unica per i figli a carico è stata motivata dalla considerazione che tale materia potrà essere valutata nell'ambito dell'esame del disegno di legge governativo recante "Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia", presentato nel medesimo ramo del Parlamento.

Conclusivamente il relatore propone di adottare il disegno di legge n. 1892 quale testo base per il prosieguo dell'esame congiunto.

La Commissione conviene.

Il relatore [LAUS](#) (*PD*), riprendendo brevemente la parola, rammenta l'ampio approfondimento compiuto dalla Camera, anche per mezzo di numerose audizioni, culminato con l'approvazione unanime della proposta appena adottata quale testo base. Si esprime quindi a favore di un'approvazione in tempi rapidi da parte del Senato, auspicando che le forze politiche siano concordi riguardo l'opportunità di non apportare modifiche al disegno di legge n. 1892.

Il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) condivide l'auspicio del relatore in ordine alla rapidità dell'*iter*. Pone tuttavia in luce l'opportunità di disporre di tempi adeguati per un confronto e per l'approfondimento dei contributi forniti dai soggetti auditi all'altro ramo del Parlamento.

La presidente [MATRISCIANO](#) rileva a sua volta l'accurata trattazione svolta alla Camera sia presso la Commissione che presso l'Assemblea, che ha comportato modifiche significative all'originaria proposta legislativa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro ([COM\(2020\) 571 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Il relatore [AUDDINO](#) (*M5S*) nota preliminarmente la finalità della proposta di direttiva in esame, volta al contrasto al fenomeno dei tumori professionali attraverso la modifica della direttiva 2004/37/CE attualmente in vigore. Questa fissa una serie di requisiti minimi generali volti a eliminare o ridurre l'esposizione a tutti gli agenti cancerogeni e mutageni che rientrano nel suo ambito di applicazione. I valori limite di esposizione professionale a specifici agenti cancerogeni e mutageni sono stabiliti all'allegato III della direttiva, modificabile con procedura legislativa ordinaria. Dopo aver ricapitolato la fase delle consultazioni con Stati membri e parti sociali svolta dalla

Commissione europea, specifica che la modifica proposta riguarda i valori limite dell'esposizione a tre agenti cancerogeni prioritari e che non prevede regimi agevolati per le microimprese o le PMI. Dato conto delle previsioni in merito all'impatto sul sistema produttivo, rileva quindi che l'articolo 1 della proposta di direttiva in esame prevede che la direttiva 2004/37/CE sia modificata conformemente all'allegato alla proposta stessa, relativamente ai valori limite di acrilonitrile, nichel e benzene. Si riserva infine di predisporre uno schema di risoluzione da sottoporre all'esame della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA ODIERNA

La presidente [MATRISCIANO](#) avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori dell'Assemblea, la seduta pomeridiana prevista per le ore 14 di oggi, mercoledì 14 ottobre, è sconvocata.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,40.

1.3.2.1.2. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 216 (pom.) del 18/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 2020

216^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[CARBONE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Di Piazza.

La seduta inizia alle ore 14,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario DI PIAZZA, rispondendo all'interrogazione 3-01391, specifica che la vertenza occupazionale relativa alla Faist Componenti S.p.A., unità operativa di Lanciano, risulta definita con l'accordo del 15 giugno 2020 tra l'azienda e le organizzazioni sindacali, di cui ricapitola i termini, che ha comportato la risoluzione dei rapporti di lavoro.

Rammenta quindi l'approvazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del programma per crisi aziendale, la cui efficacia, successivamente alla sospensione dovuta all'attuale emergenza sanitaria, durerà fino al 21 novembre 2021.

Conclude fornendo rassicurazioni circa l'attenzione che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali riserva alla situazione aziendale della società Faist Componenti e ai lavoratori coinvolti.

Intervenendo in replica, il senatore [D'ALFONSO](#) (PD) mette in evidenza l'attualità della questione posta in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, la quale richiede interventi tempestivi e sostanziali, in particolare a fronte della condotta poco lineare della parte datoriale. Rileva a tale proposito la necessità di un impegno non limitato al ricorso agli ammortizzatori sociali e si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

Rispondendo quindi all'interrogazione n. 3-01430 del senatore D'Alfonso ed altri, il sottosegretario DI PIAZZA delinea il quadro economico-aziendale che ha determinato la decisione della società Hera di avviare la procedura di licenziamento collettivo nei confronti di 135 dipendenti, operanti negli ipermercati situati nel territorio abruzzese.

In relazione ai dipendenti operanti presso l'ipermercato di Città Sant'Angelo e interessati dalla

procedura, precisa quindi che sulla base delle misure disposte dal Governo in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 i licenziamenti sono stati sospesi ed è stata attivata la cassa integrazione. Attualmente, tutti i dipendenti risultano impiegati e beneficiano a rotazione degli ammortizzatori sociali. Sono state inoltre avviate le procedure volte ad agevolare il prepensionamento o la ricollocazione dei lavoratori.

Riferisce poi che l'ipermercato situato a Colonnella è stato acquisito da un imprenditore privato che ha mantenuto inalterati i livelli occupazionali.

In conclusione, garantisce la massima attenzione del Governo e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali rispetto all'individuazione delle soluzioni più idonee per i lavoratori e per la salvaguardia dei livelli occupazionali.

Il senatore [D'ALFONSO](#) (PD) pone in evidenza l'anomalia del processo di razionalizzazione attuato dal gruppo Conad Adriatico, in un contesto caratterizzato dall'apertura di nuove strutture commerciali di grandi dimensioni e a fronte di un costo per le risorse umane particolarmente limitato, pari al nove per cento del fatturato, così da rendere imprescindibile la ricerca di soluzioni volte a tutelare i livelli occupazionali raggiunti. In conclusione, si dichiara parzialmente soddisfatto.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara infine conclusa la procedura informativa.

IN SEDE REFERENTE

(1892) Deputati DELRIO ed altri. - Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, approvato dalla Camera dei deputati

(472) NANNICINI ed altri. - Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 ottobre.

La senatrice [NISINI](#) (L-SP-PSd'Az) fa presente che il disegno di legge n. 1892, già adottato quale testo base, suscita perplessità in ordine all'effettiva universalità della fruizione dell'assegno unico, in forza della dotazione finanziaria e della soppressione, avvenuta alla Camera, della dote unica. Considera pertanto utile svolgere un breve ciclo di audizioni, prima di procedere alla fase emendativa.

La senatrice [FEDELI](#) (PD) invita a tenere conto in modo particolare dell'unanimità del voto da parte della Camera dei deputati, presso la quale, ricorda, sono state svolte audizioni, i cui contenuti possono essere acquisiti dai Commissari per compiere ulteriori approfondimenti. Richiama quindi l'attenzione sull'esigenza di garantire che nessun soggetto attualmente fruitore di misure di sostegno resti escluso in conseguenza dell'approvazione della disciplina in esame. Sottolinea inoltre la necessità di evitare interruzioni nell'erogazione delle misure di sostegno in conseguenza dell'approvazione del disegno di legge in esame e sollecita attenzione particolare nei confronti delle donne separate con figli a carico.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) menziona un recente studio dell'ISTAT dal quale emerge la possibilità che un numero elevato di famiglie con figli perda l'accesso alle misure di favore attualmente fruite. Pertanto, pur riconoscendo la generalità del consenso nei confronti del testo base, auspica tuttavia lo svolgimento di un numero limitato di audizioni, segnalando innanzitutto quella del Presidente dell'ISTAT e dell'Associazione nazionale famiglie numerose, da svolgere in tempi brevi, al

fine di non rallentare l'*iter*. Sottolinea che tali audizioni fornirebbero spunti validi anche in relazione all'esame dei futuri schemi di decreto legislativo.

La senatrice [NISINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) prende brevemente di nuovo la parola per precisare che il voto unanime della Camera dei deputati era stato preceduto dalla bocciatura di diversi emendamenti migliorativi del testo, sollecitati da soggetti associativi e finalizzati a una più calibrata definizione della platea dei beneficiari, nonché a garantire l'universalità effettiva della misura.

Il relatore [LAUS](#) (*PD*) specifica che l'unanimità registrata presso l'altro ramo del Parlamento deriva da un lavoro particolarmente ampio che ha consentito l'individuazione di una soluzione di sintesi equilibrata. Pur comprendendo la tensione dei Gruppi di opposizione nei confronti della possibilità di apportare ulteriori miglioramenti al testo, al fine di non cagionare un allungamento dei tempi del procedimento legislativo e, pertanto, di valorizzare l'iniziativa parlamentare alla base del provvedimento, suggerisce di dedicare un impegno forte e condiviso a orientare il successivo operato del legislatore delegato per mezzo di specifici atti di indirizzo. Ricorda quindi la partecipazione delle associazioni rappresentative delle famiglie in quanto soggetti consultati in fase di verifica dell'impatto della nuova disciplina.

Ribadito l'apporto particolarmente significativo che può essere garantito dalle forze parlamentari attraverso il dialogo e la conseguente individuazione di atti di indirizzo efficaci rivolti al Governo, propone infine le ore 10 di venerdì 20 novembre quale termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

La senatrice [NISINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che la proposta del relatore contraddica la proclamata volontà di apertura al dialogo, particolarmente tenuto conto che la richiesta di svolgere audizioni è esclusivamente funzionale al miglioramento del testo in esame, quando il voto favorevole del Gruppo Lega della Camera dei deputati è stato una manifestazione di apertura rispetto alla maggioranza. Sottolinea quindi la necessità di opportuni approfondimenti, in particolare con riferimento alla questione delle risorse destinate al sostegno alle famiglie, che le audizioni proposte potrebbero utilmente chiarire.

La senatrice [DRAGO](#) (*Misto*) rileva la necessità di un intervento strutturale a favore delle famiglie, volto anche a garantire sostegno a lavoratori autonomi e titolari di partita IVA. Considera imprescindibile a tale fine un superamento dello strumento dell'ISEE e fa pertanto presente l'opportunità di migliorare il testo in esame per mezzo di emendamenti mirati. Paventa infine il rischio che taluni soggetti risultino penalizzati in conseguenza della soppressione di specifici benefici fiscali.

Rilevato che sarebbe più congruo porre il termine per la presentazione degli emendamenti nella giornata di mercoledì 25 novembre, successivamente a un rapido ciclo di audizioni, il senatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che il termine proposto dal relatore, in assenza di audizioni, precluda la possibilità di individuare spunti di analisi su aspetti specifici del provvedimento, utili anche nella prospettiva dell'esame dei successivi atti del Governo. Tale impoverimento delle possibilità di trattazione del Senato è a suo giudizio inconciliabile con la valorizzazione della centralità del Parlamento richiamata dal relatore.

Il relatore [LAUS](#) (*PD*) manifesta contrarietà rispetto allo svolgimento di audizioni in considerazione dell'inopportunità di modificare il testo già licenziato all'unanimità dalla Camera, con la conseguenza di un allungamento deleterio dei tempi. Ribadisce peraltro la possibilità di valorizzare l'apporto del Senato per mezzo di ordini del giorno volti a orientare l'operato del Governo.

Il [PRESIDENTE](#), accedendo a una proposta del relatore [LAUS](#) (*PD*), dispone quindi una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, riprende alle ore 15,35.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che la richiesta di svolgimento di audizioni è finalizzata alla modulazione degli stessi atti d'indirizzo richiamati dal relatore, occorrendo tra l'altro disporre di indicazioni in ordine al testo trasmesso dalla Camera, mentre le audizioni tenutesi presso l'altro ramo del Parlamento hanno necessariamente avuto ad oggetto l'articolato iniziale. Propone quindi lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni nella giornata di lunedì 23 novembre, limitato anche a una sola ora, e la fissazione al mercoledì successivo del termine per la presentazione degli emendamenti. In mancanza di accordo, chiede che tale proposta venga sottoposta al voto della Commissione.

Il relatore [LAUS](#) (*PD*) puntualizza che l'accordo con i Gruppi di opposizione non può prescindere dall'impegno alla rinuncia alla presentazione di emendamenti; in caso contrario il termine per la presentazione degli stessi non può che essere posto nella giornata di venerdì 20 novembre.

La senatrice [NISINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva che non è ammissibile alcuna compressione della facoltà di presentazione di emendamenti.

Il relatore [LAUS](#) (*PD*) chiarisce che il suo precedente intervento consisteva in un richiamo all'impegno politico a non presentare proposte emendative.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa presente la propria intenzione di presentare, anziché emendamenti, esclusivamente ordini del giorno, che potrebbero essere opportunamente redatti sulla base delle audizioni dei due soggetti segnalati in precedenza, senza peraltro che l'accordo politico possa comportare limitazioni della potestà emendativa di ciascun senatore. Giudica inoltre incomprensibile la chiusura della maggioranza rispetto a una proposta non ostruzionistica, ma tesa unicamente a un approfondimento rapido, per quanto imprescindibile.

Il presidente [CARBONE](#), verificata la presenza del numero legale, pone quindi in votazione la proposta di svolgere un breve ciclo di audizioni nella giornata di lunedì 23 novembre e a fissare al mercoledì successivo il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, che viene respinta.

Viene successivamente posta in votazione la proposta di porre il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 10 di venerdì 20 novembre, formulata dal relatore.

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.3.2.1.3. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 222 (ant.) del 13/01/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 13 GENNAIO 2021
222ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MATRISCIANO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Francesca Puglisi.

La seduta inizia alle ore 10,35.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente [MATRISCIANO](#) comunica che, nel corso delle audizioni, in sede di Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi, sulla Proposta del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai salari minimi adeguati nell'Unione europea (COM(2020) 682 definitivo), sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

(1646) Deputato Tiziana CIPRINI ed altri. - Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 4 agosto 2020.

La presidente [MATRISCIANO](#) ricapitola i contenuti dei pareri espressi sul testo e sugli emendamenti 1.1 e 1.2 dalle Commissioni consultate.

Per l'illustrazione degli emendamenti 1.1 e 1.2 ha quindi la parola il senatore [LUCIDI](#) (*L-SP-PSd'Az*), il quale ritiene poco comprensibile la contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione espressa dalla Commissione bilancio sull'emendamento 1.1, atteso che gli emendamenti presentati possono avere anzi effetti finanziari positivi. Pone quindi in evidenza l'opportunità di accogliere le proposte emendative richiamando la delicatezza della questione dell'assunzione di personale di nazionalità estera per il servizio presso le rappresentanze italiane, specialmente in riferimento a Stati e territori caratterizzati da particolari condizioni politiche, che investe il tema della sicurezza nazionale. La necessità del ricorso a criteri di selezione particolarmente rigorosi è a suo parere rafforzata dalla possibilità per i dipendenti assunti a contratto di ottenere con maggiore facilità la cittadinanza italiana.

Il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) conviene circa la rilevanza delle questioni oggetto dell'intervento del senatore Lucidi riguardo la cura nella selezione del personale. Rileva quindi che il disegno di legge in discussione manifesta la tendenza a legittimare il ricorso al contratto a tempo determinato per i rapporti di lavoro nella pubblica amministrazione, in contraddizione con la scelta compiuta a inizio legislatura di limitare fortemente la possibilità di assunzioni a tempo determinato nel settore privato. Rammenta infine quanto acquisito nel dibattito in relazione alla copertura finanziaria, a valere sulla legge di bilancio per il periodo 2019.

Il relatore [ROMAGNOLI](#) (*M5S*) esprime parere contrario su entrambi gli emendamenti presentati.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Previa verifica della presenza del numero legale per deliberare, è posto in votazione l'emendamento 1.1.

La Commissione non approva.

E' quindi posto in votazione l'emendamento 1.2.

La Commissione non approva.

In quanto il disegno di legge in titolo consta di un articolo unico, la presidente [MATRISCIANO](#) avverte che si passerà alla votazione del mandato al relatore.

Il senatore [LUCIDI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riconosce la rilevanza del provvedimento in discussione nella materia dei contratti relativi al lavoro nelle rappresentanze italiane all'estero, pur esprimendo perplessità in ragione della mancata approvazione degli emendamenti presentati. Dichiarando quindi il voto di astensione del proprio Gruppo.

Il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) interviene per dichiarazione di voto di astensione a nome del proprio Gruppo, esprimendo condivisione riguardo i rilievi espressi dal senatore Lucidi.

Il senatore [MAFFONI](#) (*FdI*) dichiara a sua volta il voto di astensione del proprio Gruppo.

La Commissione conferisce infine, a maggioranza, mandato al relatore a riferire in Assemblea in senso favorevole sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali che risultassero necessarie.

IN SEDE REFERENTE

(1892) Deputato DELRIO ed altri. - *Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale*, approvato dalla Camera dei deputati

(472) NANNICINI ed altri. - *Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 novembre 2020.

La presidente [MATRISCIANO](#) (M5S) informa la Commissione che allo scadere del termine previsto sono pervenuti un ordine del giorno e quarantuno emendamenti, pubblicati in allegato, riferiti al disegno di legge n. 1892, adottato come testo base.

Fa quindi presente che è stato trasmesso il parere della 1ª Commissione, non ostativo con osservazioni sul testo e non ostativo sugli emendamenti.

Il relatore [LAUS](#) (PD) si riserva di formulare successivamente, disponendo anche del parere della Commissione bilancio, considerazioni ulteriori rispetto a quanto già espresso nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,50.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1892](#)

G/1892/1/11

[Pillon](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1892, recante delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, premesso che:

il disegno di legge, al fine di favorire la natalità, sostenere la genitorialità e promuovere l'occupazione, in particolare femminile, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico;

tra i principi e criteri direttivi indirizzati al Governo, il disegno di legge prevede che l'accesso all'assegno sia assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività e che il suo ammontare sia modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o sue componenti, tenendo conto dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare;

l'istituzione dell'assegno unico postula un graduale superamento o soppressione delle analoghe misure attualmente in vigore, quali in particolare l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, l'assegno di natalità, il premio alla nascita, le detrazioni fiscali per figli a carico e l'assegno per il nucleo familiare;

secondo una simulazione Istat, l'introduzione dell'assegno unico e la conseguente soppressione delle richiamate misure determinerebbe un incremento di reddito per la gran parte delle famiglie con figli (il 68 per cento) potenzialmente beneficiarie dell'assegno unico, mentre per quasi il 30 per cento il saldo tra l'introduzione della nuova misura e l'abolizione delle preesistenti misure risulterebbe negativo;

occorre a tutti i costi evitare che per alcune famiglie l'assegno unico si traduca in una riduzione delle misure di sostegno;

impegna il Governo:

ad apportare tutte le modifiche necessarie al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante il regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), al fine di evitare che l'uso del medesimo indicatore possa ripercuotersi negativamente sulle famiglie con figli e far sì che l'introduzione dell'assegno unico determini una riduzione delle misure di sostegno erogate in loro favore;

ad apportare tutte le modifiche necessarie al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, al fine di garantire la revisione dei criteri di calcolo dell'ISEE in modo da tenere conto in modo adeguato dei carichi familiari relativi a figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente, disabili, anziani e altri familiari a carico.

Art. 01

01.1

[Pizzol](#), [Pillon](#)

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Asili nidi)

1. Al fine di favorire la natalità, sostenere la genitorialità e promuovere l'occupazione, in particolare femminile, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro con delega per la famiglia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi volti a prevedere l'istituzione, in ciascun comune del territorio della Repubblica, di asili nido pubblici.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) gratuità dei servizi e delle prestazioni;

b) requisito prioritario della residenza continuativa della famiglia nel comune di erogazione del servizio o della sede di lavoro di uno dei genitori;

c) partecipazione attiva della rete parentale alla definizione degli obiettivi educativi e delle scelte organizzative, nonché alla verifica della loro rispondenza ai bisogni quotidiani delle famiglie e della qualità dei servizi resi;

d) continuità e interrelazione con la scuola dell'infanzia, nonché sinergia con il sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;

e) inserimento dei bambini con disabilità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dei bambini appartenenti a nuclei familiari monogenitoriali;

f) capillarizzazione dei servizi nel territorio, con presenza di non meno di una struttura presso ciascun comune del territorio nazionale;

g) erogazione, nel caso in cui in un comune non sia possibile l'attivazione di un asilo nido, di un bonus per l'acquisto di servizi di *baby-sitting*.».

Consequentemente, all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 1, alinea, sostituire le parole: «articoli 1 e 2» con le seguenti: «articoli 01, 1 e 2»;*
- *al comma 2, sostituire le parole: «articoli 1 e 2» con le seguenti: «articoli 01, 1 e 2».*

Art. 1

1.1

[Floris](#), [De Poli](#), [Serafini](#), [Toffanin](#)

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con i seguenti:

«Articolo 1

(Assegno per ogni figlio a carico)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ogni figlio nato o adottato è riconosciuto un assegno mensile di 150 euro per dodici mensilità, fino al compimento del ventunesimo anno di età. Ai fini del beneficio di cui al presente comma, il figlio non deve avere un reddito superiore a 4mila euro. L'assegno è maggiorato in misura del 40 per cento per ciascun figlio con disabilità, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni di condizione di disabilità; anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età, qualora il figlio con disabilità risulti ancora a carico.

2. Ai fini dell'erogazione dell'assegno di cui al comma 1, il nucleo familiare del genitore richiedente il beneficio deve possedere un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 70.000 euro annui in caso un figlio, e 90.000 euro in caso di più figli o in presenza di un figlio con disabilità certificata.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità di erogazione dell'assegno, nei limiti delle risorse di cui al presente articolo. Il medesimo decreto definisce altresì le condizioni e le cause di decadenza del beneficio di cui al presente articolo, nonché le modalità di recupero delle eventuali somme indebitamente percepite.

4. Il contributo di cui al comma 1, non è conteggiato:

a) ai fini dell'imposta sul reddito di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) ai fini del calcolo dell'ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

5. Ai beneficiari dell'assegno di cui alla presente legge, non si applicano le seguenti disposizioni:

a) Decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 1955;

b) articolo 12, comma 1, lettera *c)* e comma 1-*bis*, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fatte salve le previste detrazioni per ciascun figlio con disabilità certificata;

c) articolo 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153;

d) articolo 65, legge 23 dicembre 1998, n. 448;

e) legge 23 dicembre 2014, n. 190, commi 12-15.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'integrazione dell'assegno di cui al comma 1, nel caso in cui il suo importo annuo risulti inferiore a quello dei benefici che spetterebbero, nel medesimo anno, ai sensi delle disposizioni indicate al comma 5, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a concorrenza dell'importo di questi ultimi.

Articolo 2

(Copertura finanziaria)

1. A copertura delle disposizioni di cui all'articolo 1, si provvede: a) mediante le risorse

rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 5 del medesimo articolo 1; b) nei limiti delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; c) nei limiti di 2.500 milioni di euro annui, mediante riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; d) nei limiti delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al comma 2.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola "ricavi" sono aggiunte le seguenti "derivanti da servizi digitali";

b) al comma 41, le parole "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti "15 per cento".

3. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del comma 2, opportunamente accertate, affluiscono, sino ad un limite massimo di 1.500 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione dell'articolo 1.»

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5

conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Introduzione dell'assegno unico per ogni figlio a carico».

1.2

[Floris](#), [De Poli](#), [Serafini](#), [Toffanin](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «entro dodici mesi», con le seguenti: «entro tre mesi».

1.3

[Nisini](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pillon](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le misure volte a favorire la fruizione dei servizi di sostegno alla genitorialità attraverso la dote unica».

1.4

[Pizzol](#), [Pillon](#)

Al comma 2, sopprimere le lettere a), b) e c).

1.5

[Emanuele Pellegrini](#), [Nisini](#), [Pillon](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), sostituire le parole: «con criteri di universalità e progressività, nei limiti individuati nella presente legge», con le seguenti: «con criteri di universalità, a prescindere dal reddito familiare e dalle condizioni occupazionali dei genitori»;

b) sopprimere la lettera b).

1.6

[Floris](#), [De Poli](#), [Serafini](#), [Toffanin](#)

Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) l'ammontare dell'assegno di cui al comma 1 è modulato facendo riferimento prioritariamente alla composizione familiare, tenendo conto del numero e dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo all'offerta di lavoro, nonché anche in base alla condizione economica del nucleo familiare, come individuata dall'ISEE o da sue componenti. Va comunque garantito che i benefici siano sensibilmente superiori, per ciascun percettore, a quelli percepiti prima dell'entrata in vigore della presente legge;»

1.7

[Floris](#), [De Poli](#), [Serafini](#), [Toffanin](#)

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: «. L'eventuale limite ISEE qualora introdotto ai fini della concessione dell'assegno, non deve comunque essere inferiore a 70.000 euro annui in caso un figlio, e 90.000 euro in caso di più figli o in presenza di un figlio con disabilità.»

1.8

[Pillon](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) l'ammontare dell'assegno di cui al comma 1 è modulato in modo tale da essere in ogni caso non inferiore all'importo complessivo dei trattamenti derivanti dalle misure di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) e lettera b), numero 2);».

1.9

[Floris](#), [De Poli](#), [Serafini](#), [Toffanin](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) l'assegno di cui al comma 1, non è considerato ai fini della determinazione del reddito complessivo ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;»

1.10

[Nisini](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pillon](#)

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) l'importo dell'assegno unico non è considerato:

1. ai fini della determinazione del reddito complessivo ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

2. ai fini del calcolo dell'ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, e all'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89;

3. ai fini dell'accesso e per il calcolo delle prestazioni assistenziali diverse da quelle previste dalla presente legge;».

1.11

[Floris](#), [De Poli](#), [Serafini](#), [Toffanin](#)

Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «prevedendo comunque che la soglia ISEE venga aumentata all'aumentare del numero dei figli presenti nel nucleo familiare»

1.12

[Floris](#), [De Poli](#), [Serafini](#), [Toffanin](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) l'importo dell'assegno unico, non è computato:

1) ai fini della determinazione del reddito complessivo ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

2) ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente, determinato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, e dell'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89.»

1.13

[Floris](#), [De Poli](#), [Serafini](#), [Toffanin](#)

Al comma 2, lettera e), secondo periodo, dopo le parole: «Le borse lavoro», aggiungere le seguenti: «, o comunque denominate»

1.14

[Floris](#), [De Poli](#), [Serafini](#), [Toffanin](#)

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «di credito d'imposta, ovvero».

1.18

[Durnwalder](#)

Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) le prestazioni di natura assistenziale erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali sono pienamente compatibili con i benefici previsti dalla presente legge e non sono computate ai fini dell'accesso e per il calcolo dell'assegno medesimo.»

1.15

[Unterberger](#), [Steger](#), [Durnwalder](#)

Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) l'assegno di cui al comma 1 è pienamente compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. Tali misure non sono computate per il calcolo dell'assegno unico e universale.»

1.16

[Floris](#), [De Poli](#), [Serafini](#), [Toffanin](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

1.17

[Pizzol](#), [Pillon](#)

Sopprimere il comma 3.

Art. 2

2.1

[Floris](#), [De Poli](#), [Serafini](#), [Toffanin](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), sostituire le parole: «per ciascun figlio minorenni a carico», con le seguenti: «per ciascun figlio a carico di età inferiore a ventuno anni»;

b) alla lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente: «possibilità di riconoscimento per ciascun figlio maggiorenne a carico e fino al compimento del ventunesimo anno di età, di corresponsione dell'importo direttamente al figlio medesimo, al fine di favorirne l'autonomia.»

c) dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «g-bis) previsione, qualora necessario, di integrare le misure di cui al successivo articolo 2-bis, con i risparmi e le risorse rinvenienti dal "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»

2.2

[Emanuele Pellegrini](#), [Nisini](#), [Pillon](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «per ciascun figlio minorenni a carico» inserire le seguenti: «per un importo non inferiore a 250 euro».

2.3

[Emanuele Pellegrini](#), [Nisini](#), [Pillon](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «per ciascun figlio minorenni a carico» inserire le seguenti: «per un importo non inferiore a 200 euro».

2.4

[Floris](#), [De Poli](#), [Serafini](#), [Toffanin](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Il beneficio» aggiungere le seguenti: «, di importo non inferiore a 150 euro mensili.»

Conseguentemente, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) previsione, qualora necessario, di integrare le misure di cui al successivo articolo 2-bis, con i risparmi e le risorse rinvenienti dal "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio

2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»

2.5

[Floris](#), [De Poli](#), [Serafini](#), [Toffanin](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), primo periodo, sostituire le parole: «di importo inferiore» con le seguenti: «di importo superiore»;

b) dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «g-bis) previsione di integrare le misure di cui al successivo articolo 2-bis, con i risparmi e le risorse rinvenienti dal "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»

2.6

[Floris](#), [De Poli](#), [Serafini](#), [Toffanin](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) riconoscimento di un assegno maggiorato in misura del 30 per cento rispetto all'importo di cui alla lettera b), per il nucleo familiare con figli, qualora vi sia un soggetto che pur condividendo la medesima residenza, risulta iscritto in un altro stato di famiglia.»

2.7

[Floris](#), [De Poli](#), [Serafini](#), [Toffanin](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) riconoscimento di un assegno maggiorato rispetto agli importi di cui alla lettera a), in misura non inferiore al 40 per cento per ciascun figlio con disabilità, a carico, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni di condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza di cui all'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, qualora il figlio con disabilità risulti ancora a carico.»

2.8

[Emanuele Pellegrini](#), [Nisini](#), [Pillon](#)

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «senza maggiorazione».

2.9

[Nisini](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pillon](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) adozione di un meccanismo di integrale compensazione degli assegni di cui alle lettere a), b), c) e d) nei confronti dei nuclei familiari che, sulla base delle misure indicate all'articolo 3, avrebbero percepito importi superiori a quelli degli assegni medesimi;».

2.10

[Pizzol](#), [Pillon](#)

Al comma 1, lettera f), numero 1), sopprimere le parole: «o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale».

2.11

[Pizzol](#), [Pillon](#)

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) essere residente in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo ed aver versato contributi previdenziali per almeno due anni negli ultimi dieci;».

2.12

[Pizzol](#), [Pillon](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

2.13

[Pizzol](#), [Pillon](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

Consequentemente, all'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'attuazione delle disposizioni di delega di cui agli articoli 1 e 2 si provvede nei limiti delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

Art. 3

3.1

[Floris](#), [De Poli](#), [Serafini](#), [Toffanin](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «si provvede nei limiti», con le seguenti: «si provvede, per l'anno 2021, nei limiti»

Consequentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Dall'anno 2022, al fine di incrementare l'assegno unico di cui all'articolo 2, le risorse di cui al precedente comma, sono integrate di 1.500 milioni annui. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»

3.2

[Floris](#), [De Poli](#), [Serafini](#), [Toffanin](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).

3.3

[Floris](#), [De Poli](#), [Serafini](#), [Toffanin](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «fatte salve le detrazioni per ciascun figlio con disabilità accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

3.4

[Emanuele Pellegrini](#), [Nisini](#), [Pillon](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In aggiunta alle risorse di cui al comma 1, sono altresì destinate all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 le risorse stanziare per il finanziamento della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio per assegnare le suddette risorse rimaste inutilizzate alle finalità di cui al presente comma.».

3.5

[Floris](#), [De Poli](#), [Serafini](#), [Toffanin](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A integrazione delle risorse per l'assegno unico di cui alla presente legge e di altre misure di sostegno alla genitorialità, sono altresì destinate le risorse assegnate all'attuazione del "Reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio annuale. Annualmente sono di conseguenza adottati appositi provvedimenti normativi finalizzati ad assegnare le suddette risorse inutilizzate, per le finalità di cui al presente comma.»

3.6

[Floris](#), [De Poli](#), [Serafini](#), [Toffanin](#)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Qualora non sia possibile garantire alle famiglie un sensibile miglioramento del beneficio economico conseguente all'erogazione dell'assegno unico, rispetto ai benefici complessivamente garantiti dalle disposizioni oggetto delle abrogazioni di cui al comma 1, entro dodici mesi si provvede a integrare gli importi dell'assegno medesimo, utilizzando le risorse di cui al successivo comma 1-ter.

1-ter. A decorrere dall'anno 2022, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1-bis, a integrazione dell'importo dell'assegno unico di cui alla presente legge, sono stanziati ulteriori 2.000 milioni di euro annui a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 15 gennaio 2022, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.»

3.7

[Floris](#), [De Poli](#), [Serafini](#), [Toffanin](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per l'integrazione dell'assegno unico di cui all'articolo 2, nel caso in cui il suo importo annuo risulti inferiore a quello dei benefici che spetterebbero, nel medesimo anno, per effetto delle disposizioni abrogate dal comma 1. In questo caso detto assegno è integrato fino a concorrenza dell'importo di questi ultimi.»

Art. 4

4.1

[Unterberger](#), [Steger](#), [Durnwalder](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge e dei decreti legislativi attuativi sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.»

Art. 5

5.1

[Nisini](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pillon](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: «schemi dei decreti legislativi» inserire le seguenti: «corredati di relazione tecnica» e sopprimere le parole: «decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati»;

b) dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: «Il Governo, entro trenta giorni dalla data di

espressione dei pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione, perché su di esso sia espresso il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari, entro trenta giorni dalla data della nuova assegnazione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può comunque essere adottato in via definitiva.».

1.3.2.1.4. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 223 (pom.) del 20/01/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 2021
223^a Seduta

Presidenza della Presidente
[MATRISCIANO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Di Piazza.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA

La presidente [MATRISCIANO](#) comunica che sulla proposta del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai salari minimi adeguati nell'Unione europea (COM(2020) 682 definitivo) sono state acquisite documentazioni nell'ambito delle audizioni in sede di Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi, nonché trasmesse da ulteriori soggetti, che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1892) Deputati DELRIO ed altri. - *Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale*, approvato dalla Camera dei deputati

(472) NANNICINI ed altri. - *Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 gennaio.

La presidente [MATRISCIANO](#) avverte che si procederà all'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1892, adottato come testo base (pubblicati in allegato al resoconto della seduta

del 13 gennaio).

Illustra congiuntamente gli emendamenti a sua firma la senatrice [PIZZOL](#) (*L-SP-PSd'Az*), la quale, espressa preoccupazione per la gravità dell'attuale dinamica demografica, caratterizzata da una costante flessione delle nascite, richiama l'attenzione sull'importanza degli asili nido, in quanto strumenti necessari a consentire la conciliazione tra impegni familiari e attività lavorativa particolarmente per le donne. Sottolinea quindi che il sistema degli asili nido, per risultare efficace, deve essere diffuso sul territorio, gratuito e fruibile sulla base di criteri di residenza e di ubicazione della sede di lavoro. Ritieni inoltre che, in subordine, qualora non sia possibile rendere tale servizio, andrebbe corrisposto alle famiglie un *bonus* relativo ai servizi di *babysitting*.

Intervenendo per l'illustrazione degli emendamenti di cui è firmatario, il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) giudica prioritario evitare che l'auspicabile introduzione dell'assegno unico non comporti una diminuzione dei trasferimenti già percepiti da ciascuna famiglia beneficiaria. Specifica pertanto che gli emendamenti proposti sono volti a destinare risorse alla misura dell'assegno universale, recuperandole dalle dotazioni finanziarie previste per le misure attualmente vigenti e tenendo conto dell'obiettivo di garantire la copertura finanziaria necessaria a consentire la fruizione dell'assegno unico entro l'anno corrente. Si sofferma quindi su un'ulteriore finalità delle proposte emendative, consistente nell'assicurare l'interlocuzione tra Governo e Parlamento nella fase di predisposizione degli strumenti di attuazione.

La senatrice [NISINI](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel dare conto della *ratio* sottesa agli emendamenti da lei sottoscritti, richiama l'opportunità di un adeguamento al modello della dote unica, finalizzato al mantenimento dell'entità dei benefici già fruiti dalle famiglie e a disporre di uno strumento realmente universale, così da superare la logica della modulazione dei benefici sulla base dell'ISEE. Pone quindi in evidenza la necessità di opportune certezze in ordine all'effettiva disponibilità di risorse.

Il relatore [LAUS](#) (*PD*), ricordata l'unanimità registrata presso la Camera dei deputati in sede di approvazione del disegno di legge assunto come testo base e sottolineata l'inopportunità di una modifica, per evitare la necessità di un'ulteriore lettura, sollecita un impegno comune al fine della redazione di un ordine del giorno condiviso, volto a impegnare il Governo affinché l'introduzione dell'assegno universale non comporti alcuna diminuzione delle prestazioni fruiti dai beneficiari delle misure già in vigore.

La senatrice [PIZZOL](#) (*L-SP-PSd'Az*) interloquisce brevemente per ribadire la priorità da accordare alla questione degli asili nido nella destinazione delle risorse.

La presidente [MATRISCIANO](#) (*M5S*) puntualizza la finalità di razionalizzazione caratterizzante l'adozione dello strumento dell'assegno unico. Ricorda quindi l'obiettivo dell'investimento nelle infrastrutture sociali, quali gli asili nido, contemplato nel parere sulla proposta di "Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" approvato dalla Commissione.

La senatrice [FEDELI](#) (*PD*) richiama gli obiettivi in materia di stimolo dell'occupazione femminile recati dalla proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza, che contempla l'investimento finalizzato ad ampliare la disponibilità di asili nido, mentre le risorse ordinarie dovrebbero opportunamente essere destinate all'assunzione del personale addetto. Fa infine presente l'importanza del testo in esame sul piano della razionalizzazione delle misure sociali e dell'innovazione dell'approccio, consistente nella centralità accordata ai figli nella definizione delle politiche per la famiglia.

La presidente [MATRISCIANO](#) dichiara quindi conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti e

rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea ([n. COM\(2020\) 682 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 15 dicembre.

La [PRESIDENTE](#) rammenta che si è concluso il ciclo di audizioni informali di esperti nella materia in relazione alla proposta di direttiva in esame. Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Constatato che non vi sono richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,25.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1892
XVIII Legislatura

Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale

Titolo breve: *Assegno unico e universale*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 105 \(pom.\)](#)

12 gennaio 2021

Sottocomm. pareri

2^a Commissione permanente (Giustizia)

[N. 196 \(ant.\)](#)

15 ottobre 2020

[N. 197 \(pom.\)](#)

20 ottobre 2020

[N. 199 \(ant.\)](#)

28 ottobre 2020

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 343 \(ant.\)](#)

29 ottobre 2020

[N. 350 \(ant.\)](#)

19 novembre 2020

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)

[N. 214 \(pom.\)](#)

27 ottobre 2020

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)

[N. 223 \(pom.\)](#)

12 gennaio 2021

12^a Commissione permanente (Igiene e sanita')

[N. 194 \(pom.\)](#)

12 gennaio 2021

[N. 195 \(ant.\)](#)

13 gennaio 2021

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 105 (pom., Sottocomm. pareri) del 12/01/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 12 GENNAIO 2021
105ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 16,05.

(1474) DE BERTOLDI ed altri. - Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio

(Parere alla 2ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore [PARRINI](#) (PD), esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 1.6 parere contrario, richiamando quanto rilevato nel parere espresso sul testo il 9 dicembre 2020, ossia che occorre sopprimere il comma 2 dell'articolo 1, in quanto non compatibile con il principio di legalità delle sanzioni penali e amministrative oppure, nel caso in cui si intenda attribuirvi una funzione di specificazione rispetto al contenuto del comma 1, che occorre sostituirlo con una diversa formulazione, quale ad esempio quella contenuta nell'emendamento 1.1;
- sull'emendamento 11.0.1 parere non ostativo, osservando che sarebbe opportuno prevedere un termine per la comunicazione da parte del libero professionista al competente ufficio della pubblica amministrazione in merito alla sospensione della decorrenza di un termine perentorio in caso di malattia da Covid-19;
- sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1658) VERDUCCI ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano

(Parere alla 7ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PARRINI](#) (PD), esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di

esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1977) NENCINI ed altri. - Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della scomparsa di Luigi Einaudi

(Parere alla 7ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PARRINI** (PD), esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1892) Deputati DELRIO ed altri. - Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo, parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore **PARRINI** (PD), esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 1, comma 2,
- alla lettera *d*), in materia di compatibilità dell'assegno unico e universale con la fruizione del reddito di cittadinanza, si invita a coordinare il principio di delega della corresponsione dell'assegno congiuntamente al reddito di cittadinanza e con le modalità di erogazione dello stesso con il diverso principio di cui alla lettera *g*), secondo il quale l'assegno è concesso nella forma di credito d'imposta ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro;
- alla lettera *f*), sarebbe opportuno chiarire, per garantire il principio di eguaglianza, i criteri di calcolo dell'assegno per i casi in cui i coniugi non facciano parte dello stesso nucleo familiare ai fini dell'ISEE, nonché per i casi in cui i genitori non legati da rapporto di coniugio non facciano parte dello stesso nucleo familiare. Si valuti anche l'opportunità di esplicitare i criteri di assegnazione del beneficio per gli altri casi - diversi dalla separazione legale ed effettiva e dall'annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio - in cui l'affidamento o la potestà spettino a un solo genitore;
- all'articolo 1, comma 3, il quale prevede che, al momento della registrazione della nascita, l'ufficiale dello stato civile informi le famiglie sul beneficio dell'assegno unico e universale, sarebbe opportuno fare riferimento anche alle registrazioni anagrafiche legate a eventi diversi dalla nascita, quali ad esempio le procedure di adozione. Considerato, inoltre, che tale previsione è posta come norma direttamente applicabile e non come principio di delega, si invita a definire i termini di decorrenza dell'obbligo a carico dell'ufficiale dello stato civile;
- all'articolo 2, comma 1,
- alla lettera *b*), concernente il riconoscimento di un assegno mensile per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del ventunesimo anno di età, subordinato al possesso, tra gli altri, del requisito dello svolgimento di un'attività lavorativa limitata, con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale, si segnala che l'ordinamento (articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986) prevede già attualmente una soglia di reddito di 4.000 euro entro la quale i figli sono considerati fiscalmente a carico;
- alla lettera *c*), con riferimento al principio di delega specifico volto a riconoscere un assegno mensile maggiorato a favore delle madri di età inferiore a 21 anni, si invita a valutare, alla luce del

principio di uguaglianza, tale differenziazione, in quanto relativa alla sola età anagrafica a prescindere dalle condizioni economiche o dalla composizione del nucleo familiare. Appare altresì opportuno chiarire se la maggiorazione venga meno al compimento del ventunesimo anno d'età da parte della madre;

- alla lettera *d*), in tema di riconoscimento di un assegno di importo maggiorato per ciascun figlio con disabilità, si valuti l'opportunità di esplicitare se la previsione relativa ai figli disabili di età inferiore ai 21 anni sia subordinata o meno alla condizione che i medesimi siano ancora a carico;
- alla lettera *e*), appare opportuno coordinare il principio di delega ivi sancito, che prevede il mantenimento delle misure e degli importi in vigore per il coniuge a carico e per gli altri familiari a carico diversi dai figli, con quello di graduale superamento o di soppressione dell'assegno per il nucleo familiare recato dall'articolo 3, comma 1, lettera b), capoverso 2);
- alla lettera *f*), relativa ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, al capoverso 1), con riferimento alla locuzione "cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea", si valuti l'opportunità di fare riferimento anche agli apolidi regolarmente residenti nel territorio dello Stato.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.4.2.2. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 196 (ant.) del 15/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDÌ 15 OTTOBRE 2020
196ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1900) Deputati FIANO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiano ed altri; Maria Elena Boschi ed altri; Mollicone e Paola Frassinetti; Lattanzio ed altri

(1549) FARAONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali

(Parere alla 1a Commissione. Esame congiunto e rinvio.)

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) ricorda che il disegno di legge n. 1900, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, si compone di nove articoli e prevede l'istituzione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, di una Commissione parlamentare bicamerale d'inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false. Il disegno di legge n. 1549, ad esso congiunto, è d'iniziativa del senatore Faraone ed altri ed ha analogo oggetto.

L'articolo 2 dell'Atto Senato n. 1900 indica i compiti della istituenda Commissione, finalizzati ad acquisire elementi conoscitivi sulle attività di disinformazione nonché a valutare l'adeguatezza degli strumenti esistenti per fronteggiare il fenomeno, con eventuale proposta di iniziative affinché risultino più incisive la prevenzione e l'opera di contrasto. La Commissione è chiamata, fra le altre, ad indagare sulle attività di diffusione massiva di informazioni e contenuti illegali, falsi, non verificati, oppure dolosamente ingannevoli sia attraverso i media tradizionali (fermi restando gli strumenti di controllo disciplinati dalla normativa vigente), sia attraverso le reti sociali telematiche e le altre piattaforme tecnologiche analogiche o digitali. Tali "attività di disinformazione" includono la creazione di false identità digitali o la produzione e la comunicazione di tali informazioni e contenuti in forma personalizzata da parte di soggetti che a questo fine utilizzano i dati degli utenti.

La Commissione deve poi verificare se l'attività di disinformazione sia riconducibile a soggetti, gruppi od organizzazioni, anche aventi struttura internazionale, che si avvalgano anche del sostegno finanziario di soggetti interni o esteri con lo scopo di manipolare l'informazione e di condizionare

l'opinione pubblica per specifici interessi, in modo particolare in occasione di consultazioni elettorali o referendarie.

La Commissione deve assolvere, ancora, i seguenti compiti: verificare se siano state compiute, e con quali effetti, attività di disinformazione in materia sanitaria, con particolare riguardo alle attività compiute nel corso dell'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19; verificare se l'attività di disinformazione abbia finalità di odio, ossia di istigazione alla discriminazione o alla violenza; verificare se esistano correlazioni tra attività di disinformazione e attività di natura commerciale; verificare gli effetti derivanti dallo sviluppo dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie sull'attività di disinformazione, anche con riguardo alla tutela dei dati sensibili e personali e al loro utilizzo.

Nell'ambito dell'esame dell'adeguatezza degli strumenti esistenti per contrastare il fenomeno della disinformazione, l'istituenda Commissione deve tra l'altro a verificare, con riferimento al settore pubblico, lo stato di attuazione della normativa vigente, delle attività, delle procedure e delle risorse. Con riguardo al settore privato, è chiamata a verificare l'esistenza e l'idoneità delle procedure interne predisposte dai media e dai fornitori di servizi per la rimozione delle informazioni false e dei contenuti illeciti dalle proprie piattaforme, così come delle procedure per la gestione delle segnalazioni e dei reclami presentati dagli utenti e per la prevenzione e il contrasto dei reati commessi per mezzo delle medesime piattaforme, garantendo che tali procedure non siano lesive della libertà di espressione e di stampa, nonché a verificare la possibilità di adottare un codice di autoregolamentazione da parte dei medesimi soggetti.

Infine, alla Commissione è riconosciuta la facoltà di proporre iniziative normative anche per contrastare il fenomeno del *deepfake* e di promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione. Il disegno di legge Faraone, invece, così declina le funzioni della Commissione: a) indagare sulle reali dimensioni dei casi di diffusione seriale e massiva di informazioni false attraverso le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali, nonché sulle condizioni nelle quali tali fenomeni si realizzano; b) accertare eventuali violazioni, manipolazioni o alterazioni di dati personali ovvero di circostanze fattuali riferibili a cittadini italiani, funzionali a condizionare illecitamente o illegittimamente l'esito delle consultazioni elettorali o referendarie svoltesi nei cinque anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge o, comunque, a manipolare indebitamente il consenso elettorale; c) accertare le responsabilità relative alla diffusione seriale di notizie false e alle eventuali violazioni di dati personali, i mezzi e i modi attraverso cui sono commessi gli abusi e i soggetti in essi coinvolti, nonché le motivazioni e i fini di tali comportamenti, e verificare se questi atti siano riconducibili a gruppi che ricevono supporto da istituzioni estere per la loro organizzazione o il loro finanziamento, allo scopo di manipolare l'informazione e di condizionare l'opinione pubblica; d) accertare l'esistenza e l'idoneità delle procedure interne predisposte dai fornitori di servizi delle reti sociali telematiche volte all'eliminazione di informazioni false e di contenuti illeciti dalle proprie piattaforme, nonché la presenza di idonee procedure per la gestione dei reclami presentati dagli utenti sui contenuti, per la tutela degli utenti da notizie costruite intenzionalmente per trarli in inganno e per la prevenzione e il contrasto della commissione di reati attraverso la rete internet; e) analizzare gli episodi di diffusione seriale e massiva di informazioni false verificatisi nei cinque anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per accertare se siano riscontrabili condizioni o comportamenti ricorrenti, valutabili sul piano statistico allo scopo di orientare l'attività di prevenzione; f) accertare se l'ordinamento vigente preveda procedure adeguate e destini proporzionate risorse finanziarie alle autorità e alle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a svolgere attività di prevenzione e di repressione della diffusione di informazioni false e di contenuti illeciti nella rete internet; g) valutare l'opportunità di modifiche di carattere normativo e amministrativo al fine di realizzare la più adeguata prevenzione e il più efficace contrasto della diffusione di informazioni false e della commissione di reati attraverso le piattaforme sociali e la rete internet, anche prevedendo specifiche forme di repressione penale per la diffusione di contenuti illeciti attraverso la rete internet ed efficaci sanzioni pecuniarie per i fornitori di servizi delle reti sociali telematiche che non si dotano di idonee procedure per il controllo e la rimozione di tali contenuti; h) promuovere,

anche sulla base delle esperienze di Stati esteri, azioni idonee a indurre i fornitori di servizi delle reti sociali telematiche e delle altre piattaforme digitali a dotarsi di un codice di autoregolazione, al fine di rimuovere le informazioni false dalle proprie piattaforme, vietando altresì il conseguimento di eventuali vantaggi pubblicitari per la diffusione massiva di informazioni false.

Gli articoli da 3 a 8 dell'Atto Senato n. 1900 disciplinano la composizione, la durata, i poteri e le modalità di funzionamento della Commissione 1900 (in modo pressoché analogo regolati dall'altro disegno di legge).

L'articolo 3 fissa un termine per la conclusione dei lavori della inchiesta (18 mesi dalla sua costituzione). Al termine dei lavori la Commissione è chiamata a presentare alle Camere una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta.

L'articolo 4 disciplina la composizione della Commissione: di essa sono chiamati a farne parte venti senatori e venti deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere in proporzione al numero dei membri dei Gruppi parlamentari e favorendo l'equilibrio nella rappresentanza dei sessi. Entro dieci giorni dalla designazione, la Commissione è convocata per la costituzione dell'Ufficio di Presidenza che si compone di un Presidente, due Vice Presidenti e due Segretari, eletti dalla Commissione a scrutinio segreto.

L'articolo 5 definisce i poteri della Commissione, prevedendo lo svolgimento della funzione investigativa con gli stessi poteri e limiti dell'autorità giudiziaria. Tuttavia non può essere ricompresa nei poteri della Commissione la facoltà di adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni relative alle indagini stesse nonché alla libertà personale, salvo il caso, di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale, di accompagnamento coattivo. Nello svolgimento della propria attività, la Commissione non deve interferire con lo svolgimento delle campagne elettorali o referendarie. Nel caso in cui rilevi la diffusione di informazioni false che vedano coinvolto un giornalista, la Commissione deve informare tempestivamente il presidente nazionale dell'ordine dei giornalisti per la trasmissione degli atti al competente consiglio di disciplina territoriale. Inoltre, la Commissione può acquisire copie di atti e di documenti relativi a procedimenti giudiziari in corso, di documenti relativi a inchieste parlamentari nonché di atti e documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto.

L'articolo 6 disciplina le audizioni a testimonianza innanzi alla Commissione prevedendo, in particolare, l'applicazione degli articoli 366 e 372 del codice penale e richiamando, per il segreto di Stato, la normativa prevista dalla legge n. 124 del 2007.

L'articolo 7 impone l'obbligo del segreto ad ogni componente della Commissione nonché per a tutti coloro che collaborano con la Commissione stessa relativamente ad atti, documenti e indagini.

L'articolo 8 demanda l'organizzazione delle attività e il funzionamento della Commissione a un regolamento interno, da approvare prima dell'avvio delle attività di inchiesta e prevede che le spese per il funzionamento, stabilite nella misura massima di 100.000 euro annui, siano poste per metà a carico del bilancio interno del Senato e per metà a carico del bilancio interno della Camera.

L'articolo 9 dispone in merito all'entra in vigore del provvedimento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1892) Deputati DELRIO ed altri. - Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, approvato dalla Camera dei deputati

(472) NANNICINI ed altri. - Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento (Parere alla 11a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) dichiara che il disegno di legge A.S. n. 1892 -

approvato dalla Camera dei deputati - reca una disciplina di delega per il riordino, la semplificazione e il potenziamento delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'istituzione dell'assegno unico e universale.

Quest'ultimo istituto, come specifica l'articolo 1, comma 1, costituisce, sulla base del principio universalistico, un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico nell'ambito delle risorse disponibili, al fine di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l'occupazione, in particolare femminile. Il criterio di gradualità è connesso all'esigenza di conseguire le relative risorse finanziarie, risorse derivanti in parte dal graduale superamento o dalla soppressione delle misure indicate all'articolo 3, comma 1; questi interventi per il conseguimento delle risorse possono essere adottati anche in sede di esercizio della presente delega (ai sensi del principio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*)).

I principi e criteri direttivi per la definizione - in sede di esercizio della delega - della disciplina dell'assegno unico e universale sono posti dal comma 2 dell'articolo 1 e dall'articolo 2. Si rileva altresì che: l'articolo 1, comma 3, pone una norma avente efficacia diretta, relativa all'obbligo, a carico dell'ufficiale di stato civile, di rendere informazioni sul beneficio istituito in sede di esercizio della delega; l'assegno è ripartito in pari misura tra i genitori ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale; in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario; nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori.

Sono poi confermati i benefici e prestazioni vigenti relativi al coniuge a carico e agli altri familiari a carico, diversi dai figli oggetto delle altre previsioni dell'articolo 2. L'assegno unico e universale è subordinato al possesso, in via cumulativa, dei requisiti concernenti i profili di cittadinanza, residenza e soggiorno. In base a tali requisiti, è necessario, ai fini dell'accesso al beneficio: essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca, di durata almeno annuale; essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia; essere residente e domiciliato, insieme con i figli a carico, in Italia per la durata del beneficio; essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata almeno biennale. A fronte di comprovate esigenze connesse a casi particolari e per periodi definiti, su proposta dei servizi sociali e sanitari territoriali deputati alla tutela della natalità, della maternità, dell'infanzia e dell'adolescenza, una commissione nazionale può concedere specifiche deroghe ai criteri predetti.

Il disegno di legge A.S. n. 472, congiunto in sede di esame al precedente, reca una disciplina di delega per l'introduzione sia dell'assegno unico per i figli a carico sia di una dote unica per i figli a carico (quest'ultima utilizzabile per il pagamento di servizi per l'infanzia). Come emerge dai lavori preparatori svoltisi alla Camera, la soppressione delle analoghe norme di delega - presenti in quella sede e relative all'introduzione di una dote unica per i figli a carico - è dovuta alla considerazione che tale materia potrà essere valutata nell'ambito dell'esame del disegno di legge governativo recante "Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia" ([A.C. n. 2561](#), cosiddetto *family act*).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di

altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali sui minori online ([COM\(2020\) 568 definitivo](#)

)

(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra dichiara che il regolamento stabilisce norme temporanee che derogano a determinati obblighi previsti dalla direttiva 2002/58/CE (direttiva *e-privacy*), con l'obiettivo di consentire ai fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero di continuare a utilizzare tecnologie per il trattamento di dati personali e di altro tipo nella misura necessaria a individuare e segnalare gli abusi sessuali sui minori online e a rimuovere il materiale pedopornografico nell'ambito dei loro servizi.

La Commissione europea dichiara la proposta conforme al principio di sussidiarietà definito dall'art. 5 del [Trattato sull'Unione europea](#) (TUE), in quanto gli obiettivi della proposta in oggetto non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello dell'UE. Viene evidenziato che l'intervento dell'Unione è necessario per mantenere la capacità dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero di individuare e segnalare volontariamente gli abusi sessuali sui minori online e di rimuovere il materiale pedopornografico, nonché per garantire un quadro giuridico uniforme e coerente per le attività in questione in tutto il mercato interno.

La Commissione dichiara inoltre la proposta conforme al principio di proporzionalità enunciato al medesimo articolo in quanto non va oltre quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi fissati. Viene precisato che la proposta introduce una deroga temporanea e mirata al quadro attuale al fine di garantire che talune misure rimangano ammissibili se e in quanto conformi al diritto dell'Unione. La durata della deroga è limitata al periodo strettamente necessario per l'adozione di una legislazione a lungo termine.

Ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234/2012, la presente proposta è stata segnalata dal Governo fra gli atti dell'Unione di particolare interesse nazionale.

[La lotta contro gli abusi sessuali sui minori è una delle priorità dell'Unione europea. Il 24 luglio 2020 la Commissione europea ha adottato una Strategia dell'UE per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali su minori \(COM\(2020\)607\)](#), che mira a fornire una risposta efficace a livello di UE al reato di abuso sessuale sui minori.

La Commissione ha annunciato che entro il secondo trimestre del 2021 proporrà nuove norme volte a contrastare gli abusi sessuali sui minori online, anche imponendo ai fornitori di servizi online interessati di individuare il materiale pedopornografico noto e di segnalarlo alle autorità pubbliche. L'obiettivo della legislazione annunciata sarà quello di istituire misure obbligatorie per individuare e segnalare gli abusi sessuali sui minori.

La Commissione ricorda che alcuni fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero stanno già utilizzando tecnologie specifiche per individuare gli abusi sessuali sui minori nell'ambito dei loro servizi e segnalarli alle autorità di contrasto e alle organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori e/o per rimuovere il materiale pedopornografico. Tali organizzazioni comprendono le linee nazionali di pronto intervento per la segnalazione della pornografia minorile, nonché le organizzazioni che si prefiggono di ridurre lo sfruttamento sessuale dei minori.

La direttiva 2002/58/CE (detta *di e-privacy*) non contiene una base giuridica esplicita per il trattamento volontario dei dati relativi ai contenuti o al traffico ai fini dell'individuazione degli abusi sessuali sui minori online. A legislazione vigente i fornitori possono applicare tali misure solo nel caso in cui gli Stati membri adottino misure legislative giustificate in base ai motivi di cui all'art. 15 della direttiva. La Commissione ritiene pertanto essenziale intervenire immediatamente.

La proposta mira a introdurre una deroga rigorosamente limitata e temporanea all'applicazione di determinati obblighi previsti dalla direttiva 2002/58/CE, con l'unico obiettivo di consentire ai fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero di continuare ad utilizzare tecnologie per il trattamento di dati personali e di altro tipo nella misura necessaria a individuare e

segnalare gli abusi sessuali sui minori online e rimuovere il materiale pedopornografico, nell'ambito dei loro servizi, dopo il 20 dicembre 2020, in attesa dell'adozione della preannunciata legislazione a lungo termine (art. 1).

L'art. 2 fa riferimento alla definizione di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero nella direttiva (UE) 2018/1972 e a talune definizioni contenute nella [direttiva 2011/93/UE](#) relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

L'art. 3 definisce introduce una dispensa dai citati obblighi sulla riservatezza delle comunicazioni e dei dati sul traffico, stabilendo inoltre un elenco di condizioni per l'applicazione di tale deroga. In particolare il trattamento deve essere proporzionato e limitato alle tecnologie consolidate, e le meno invasive della vita privata, utilizzate regolarmente dai fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero; la tecnologia utilizzata deve essere di per sé sufficientemente affidabile e limitare il più possibile il tasso di errori relativi all'individuazione di contenuti che rappresentano abusi sessuali sui minori; la tecnologia utilizzata deve essere limitata all'uso di indicatori chiave pertinenti; il trattamento deve essere limitato a quanto strettamente necessario ai fini dell'individuazione e della segnalazione di abusi sessuali sui minori online e della rimozione di materiale pedopornografico (se l'abuso sessuale sui minori online è stato confermato, i dati pertinenti possono essere conservati solo per il periodo necessario); il fornitore deve pubblicare annualmente una relazione sul trattamento eseguito.

Il regolamento si applicherà dal 21 dicembre 2020 al 31 dicembre 2025 (art. 4).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1762\)](#) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La relattrice [MAIORINO](#) (M5S) ricorda che il disegno di legge in titolo fu presentato, nello scorso mese di marzo, da tutti i senatori componenti della Commissione monocamerale d'inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere, alla cui attività finora svolta il disegno di legge si riconnette: esso è volto a colmare le lacune esistenti nell'ordinamento in tema di raccolta dei dati e di analisi statistica sul complesso della violenza di genere. La necessità di disporre di maggiori e più complete informazioni statistiche ufficiali sul fenomeno della violenza subita dalle donne è stata evidenziata, oltre che dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (cosiddetta "Convenzione di Istanbul"), anche dal rapporto del Gruppo di esperti sull'azione contro la violenza contro le donne e la violenza domestica (GREVIO) del Consiglio d'Europa, pubblicato all'inizio del 2020.

L'articolo 1 individua la finalità dell'intervento legislativo, cioè garantire un flusso informativo adeguato per cadenza e contenuti sulla violenza contro le donne, al fine di progettare adeguate politiche di prevenzione e contrasto e assicurare un effettivo monitoraggio del fenomeno. L'articolo 2 prevede obblighi generali di rilevazione, imponendo a tutti i soggetti pubblici e privati che partecipino all'informazione statistica ufficiale, inserita nel programma statistico nazionale, di elaborare e diffondere i dati relativi alle persone disaggregati in base al genere. In particolare, devono essere garantiti l'eguale visibilità dei dati relativi a donne e uomini nonché l'uso di indicatori sensibili al genere. È attribuito all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) il compito di assicurare l'attuazione di tali disposizioni.

L'articolo 3 dispone che l'attuazione di tale rilevazione sia oggetto della relazione annuale al Parlamento trasmessa dal Presidente del Consiglio, circa l'attività dell'ISTAT: tale Istituto e il Sistema statistico nazionale (SISTAN) sono chiamati a realizzare, con cadenza triennale, un'indagine campionaria interamente dedicata al fenomeno della violenza di genere, volta a produrre stime anche sulla parte sommersa dei diversi tipi di violenza (fisica, sessuale, psicologica, economica e *stalking*).

L'articolo 4 prevede puntuali obblighi di rilevazione con riguardo alle strutture sanitarie pubbliche e in particolare alle unità operative di pronto soccorso.

L'articolo 5 impone, poi, al Ministero dell'interno e a quello della giustizia di introdurre nei rispettivi sistemi informativi, fra le altre, l'informazione sulla relazione tra la vittima e l'autore del reato, al fine di monitorare adeguatamente questo tipo di violenza. In particolare il comma 3 riporta una lunga lista di reati per i quali si ritiene necessario rilevare la relazione tra la vittima e l'autore del reato stesso. Si prevede inoltre la rilevazione dei dati relativi alle informazioni su luoghi, motivazioni ed eventuale tipologia di arma utilizzata. La disposizione prevede, infine, l'istituzione di una banca dati interministeriale, all'interno della quale devono essere raccolti i dati relativi ai femminicidi e alle donne che hanno denunciato la violenza subita. Nel dettaglio, per ogni donna vittima di violenza devono essere riportate le informazioni su denunce, misure di prevenzione, misure precautelari, misure cautelari, ordini di protezione e misure di sicurezza, nonché i dati relativi all'*iter* processuale del procedimento in essere nei diversi gradi di giudizio. I dati rilevati sono trasmessi all'ISTAT con cadenza annuale.

L'articolo 6 - di particolare interesse per la Commissione giustizia - interviene specificamente sulle rilevazioni statistiche del Ministero della giustizia, prevedendo, fra l'altro, l'inserimento nel registro delle notizie di reato, di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, dei dati relativi alla relazione autore-vittima del reato e di quelli relativi all'età e al genere degli autori e delle vittime.

L'articolo 7 prevede che l'ISTAT e il SISTAN assicurino la realizzazione, con cadenza biennale, di indagini sui centri anti-violenza e sulle case rifugio accreditati, evidenziando le caratteristiche dell'utenza, la tipologia di violenza subita e il numero e le tipologie di assistenza fornita.

Il disegno di legge è corredato, infine, da un allegato recante un questionario analitico e puntuale, finalizzato a una omogenea rilevazione di dati: sulla violenza fisica; sulla violenza sessuale; sulla violenza sessuale prima dei sedici anni di età, sia in generale sia in ambito familiare; sulla violenza psicologica ed economica, per le donne in coppia; sullo *stalking*; sulla storia familiare delle violenze in quell'ambito; sulle molestie e i ricatti sessuali. Vi è anche l'elenco minimo delle modalità che devono essere previste nei sistemi informativi della sanità, del Ministero dell'interno, della giustizia e nelle rilevazioni nei centri anti-violenza.

Si propone parere favorevole sul testo.

Nessuno degli emendamenti proposti comporta sanzioni penali o amministrative, per cui sul punto non c'è luogo per deliberare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4.2.2.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 197 (pom.) del 20/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 20 OTTOBRE 2020
197ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1762) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole sul testo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 ottobre.

Non facendosi richiesta di interventi, si passa alla votazione della proposta della relatrice [MAIORINO](#) (M5S) di esprimere parere favorevole sul testo e di non avere alcunché da osservare, per quanto di competenza, sugli emendamenti trasmessi.

Previo accertamento della presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta della Relatrice.

(1900) Deputati FIANO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiano ed altri; Maria Elena Boschi ed altri; Mollicone e Paola Frassinetti; Lattanzio ed altri

(1549) FARAONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 ottobre.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) esprime la preoccupazione che i disegni di legge in titolo, invece di

indagare sulle modalità con cui i *social media* distorcono l'informazione, si indirizzi verso una nuova forma di censura.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) ricorda come negli Stati Uniti d'America le Commissioni d'inchiesta presuppongano un accertamento giudiziario precedente, per poi indirizzarsi alla ricerca delle cause di fenomeni sociali complessi, proponendone soluzioni politiche. Qui, invece, è difficile procedere prescindendo dall'accertamento della verità, che non può essere effettuato da una sede politica inidonea a dichiarare se si siano verificati o meno determinati fatti.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo ad un testo che, per combattere l'intolleranza, rischia di produrre esso stesso fenomeni di intolleranza mediante l'esercizio della censura.

Il senatore [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*) ricorda il disegno di legge n. 812 e il suo tentativo di regolamentare fenomeni patologici nei *social media*, mediante un emendamento: la strada dell'inchiesta parlamentare, invece, appare oltremodo inidonea a conseguire il risultato, in quanto la verità di una notizia non necessariamente corrisponde all'accertamento di un fatto.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) nega che i testi in esame contengano un profilo liberticida: l'inchiesta parlamentare non si istituisce per accusare di falso qualcuno, ma per verificare se ci sono finanziamenti in atto per la diffusione massiva di informazioni non vere.

Il presidente [OSTELLARI](#) ricorda che i profili di competenza della Commissione giustizia ruotano, per lo più, intorno al complesso di norme che discendono dalla scelta dello strumento di cui all'articolo 82 della Costituzione, cioè della Commissione avente i poteri dell'autorità giudiziaria: già la Corte costituzionale, con la sentenza n. 26 del 2008, spiegò che "i poteri di indagine spettanti, rispettivamente, alle Commissioni parlamentari di inchiesta e agli organi della magistratura requirente hanno ambiti e funzioni differenti, con la conseguenza che l'esercizio degli uni non può avvenire a danno degli altri, e viceversa".

Non è un caso che l'articolo 5 cerchi di prevedere una serie di cautele: non può essere ricompresa nei poteri della Commissione la facoltà di adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni relative alle indagini stesse nonché alla libertà personale, salvo il caso, di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale, di accompagnamento coattivo. L'individuazione di soggetti cui "l'attività di disinformazione sia riconducibile" è, sicuramente, un'attribuzione di responsabilità: l'esercizio del potere coercitivo nei confronti di un preteso testimone, sia pur minimo, può rivelarsi pregiudizievole per il corso di parallele indagini dell'autorità giudiziaria. È principio consolidato che "il normale corso della giustizia non può essere paralizzato a mera discrezione degli organi parlamentari, ma deve arrestarsi unicamente nel momento in cui l'esercizio dei poteri di indagine dell'autorità giudiziaria possa incidere illegittimamente su fatti ad essa soggettivamente e oggettivamente sottratti e rientranti nella competenza degli organi parlamentari" (così la Corte costituzionale, con la sentenza n. 26 del 2008).

Orbene, il compito delle suddette Commissioni non è di "giudicare", ma solo di raccogliere notizie e dati necessari per l'esercizio delle funzioni delle Camere, affinché queste possano, con piena cognizione delle situazioni di fatto, deliberare la propria linea di condotta (così già la sentenza n. 231 del 1975): pertanto, l'esercizio dei poteri coercitivi - sia pur minimi - va fuori centro rispetto ad un'attività che dovrebbe soprattutto tendere ad una ricognizione del fenomeno sociale sotteso, per prefigurare soluzioni legislative.

Non è un caso che - per una porzione del medesimo oggetto d'indagine, quella dell'attività con finalità di odio, ossia di istigazione alla discriminazione o alla violenza - il disegno di legge si sovrapponga ad una ben diversa iniziativa parlamentare, già approvata dal Senato ed in attesa di essere resa operativa: la Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e

istigazione all'odio e alla violenza, di cui alla mozione n. 1-00136 (prima firma Segre), pubblicata il 5 giugno 2019 ed approvata nella seduta dell'Assemblea del Senato n. 160 del 30 ottobre 2019. Anche quando le funzioni di questa Commissione sono state da taluno giudicate eccessive, il fatto che non si trattasse di una Commissione d'inchiesta garantisce la natura meramente suasoria di poteri come quello di "segnalare agli organi di stampa ed ai gestori dei siti internet casi di fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza nei confronti di persone o gruppi sociali sulla base di alcune caratteristiche, quali l'etnia, la religione, la provenienza, l'orientamento sessuale, l'identità di genere o di altre particolari condizioni fisiche o psichiche, richiedendo la rimozione dal web dei relativi contenuti ovvero la loro deindicizzazione dai motori di ricerca".

Al contrario, con il disegno di legge n. 1900 una gestione malaccorta dei poteri dell'autorità giudiziaria potrebbe portare ad una deriva maccartista da evitare: se ne rende conto lo stesso testo, quanto raccomanda che, nello svolgimento della propria attività, la Commissione non deve interferire con lo svolgimento delle campagne elettorali o referendarie. Nel caso in cui rilevi la diffusione di informazioni false che vedano coinvolto un giornalista, la Commissione deve informare tempestivamente il presidente nazionale dell'ordine dei giornalisti per la trasmissione degli atti al competente consiglio di disciplina territoriale. Al di là di questi casi tipizzati, per tutta la restante platea dei possibili destinatari della convocazione a testimoni nessuna vera garanzia è assicurata, in ordine al pericolo di dare luogo a dichiarazioni auto-incriminanti, senza che sia un magistrato a valutare quando è superato il vincolo di cui all'articolo 63, comma 2 del codice di procedura penale.

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) replica agli intervenuti riservandosi, in una nuova seduta, di recepire talune delle osservazioni proposte nello schema di parere, in modo da porre rimedio alle genericità denunciate ed alla presunta sovrabbondanza dei poteri d'inchiesta attribuiti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1892) Deputati DELRIO ed altri. - Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, approvato dalla Camera dei deputati

(472) NANNICINI ed altri. - Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento (Parere alla 11a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) richiede che, prima di proseguire e concludere l'esame congiunto sospeso nella seduta del 15 ottobre, gli sia consentita un'interlocuzione con la maggioranza per addivenire ad una proposta condivisa di parere favorevole con osservazioni.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali sui minori online ([COM\(2020\) 568 definitivo](#))

(Parere alla 8a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Il relatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) richiede che, prima di proseguire e concludere l'esame sospeso

nella seduta del 15 ottobre, gli sia consentita un'interlocuzione con la maggioranza per addivenire ad una proposta condivisa di parere favorevole con osservazioni.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

(1693) VALLARDI ed altri. - Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta
(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [OSTELLARI](#) dichiara che il disegno di legge n. 1693 (Vallardi ed altri) è relativo alla disciplina della produzione artigianale delle grappe e delle acquaviti di frutta, non destinate alla commercializzazione e alla vendita al pubblico. La finalità di questo disegno di legge è quella di prendere atto di una pratica tradizionale un tempo estremamente diffusa nei contesti agricoli. In sostanza, tutte le famiglie che producevano vino producevano anche limitate quantità di grappa, così come gran parte dei frutticoltori distillava parte della produzione di mele o di pere. In Italia, le disposizioni attualmente in vigore in ambito fiscale e igienico-sanitario vietano tali tipi di attività, assoggettando la produzione delle grappe e acquaviti alle regole e alle limitazioni del regime dei monopoli di Stato. Il disegno di legge intende legittimare tale prassi, purché nell'ambito delle norme europee e nazionali: da esse si ricavano i vincoli che garantiranno comunque la qualità e la genuinità del prodotto ed escluderanno possibili pregiudizi a danno delle imprese produttrici. L'ambito di applicazione è circoscritto ai titolari di aziende agricole vitivinicole e frutticole produttrici di grappe ottenute da uve prodotte e vinificate all'interno dell'azienda, nonché di acquaviti di frutta ottenute impiegando esclusivamente materie prime prodotte nell'azienda medesima.

L'ambito di competenza della Commissione giustizia attiene all'apparato sanzionatorio che assiste le prescrizioni dell'articolo 3. Il comma 1 prevede che le aziende agricole vitivinicole e frutticole possono produrre grappe e acquaviti di frutta, nel limite complessivo annuo di 8 litri di alcol anidro, corrispondenti a 20 litri di grappa con gradazione alcolica 40 per cento vol. per ciascuna azienda, solo a fini di autoconsumo o di degustazione gratuita. Ebbene, l'articolo 5 comma 2 prescrive che il mancato rispetto di tali quantità è punito con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro, oltre la confisca e distruzione delle quantità prodotte in eccesso. La restante parte del comma 1 dell'articolo 3 (per cui la produzione finalizzata alla degustazione gratuita è destinata alla miscita e alla valorizzazione di altri prodotti tipici in locali agrituristici gestiti dal titolare dell'azienda medesima) non è assistita da sanzione.

Al fine di salvaguardare la sicurezza del prodotto, poi, il comma 2 dell'articolo 3 prevede che i titolari delle aziende siano tenuti ad utilizzare apparecchi di distillazione rispondenti a requisiti igienico-sanitari e ad osservare le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 852 del 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all'igiene dei prodotti alimentari. Salvo la condotta non costituisca reato, il mancato rispetto delle condizioni igienico-sanitarie in questione è punito con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro, oltre la confisca e distruzione dei prodotti.

Non sono assistiti da sanzione i restanti commi dell'articolo 3 (per i quali: le aziende sono altresì tenute ad accertare alcune caratteristiche dei prodotti offerti per la degustazione gratuita; la produzione diretta di grappe destinate all'autoconsumo o alla degustazione gratuita può essere effettuata in deroga alle disposizioni del testo unico concernente le imposte sulla produzione e sui consumi) e l'articolo 4 (inerente agli adempimenti amministrativi, con l'avvio immediato da parte dell'azienda dell'esercizio dell'attività di distillazione delle grappe e delle acquaviti destinate per l'autoconsumo o per la degustazione gratuita); in quest'ultimo caso, residua però la disciplina generale che assiste la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con i conseguenziali controlli da parte delle amministrazioni competenti entro sessanta giorni in applicazione degli articoli 19 e 19-bis della legge n. 241 del 1990; si prevede anche l'obbligo di consentire l'accesso nei locali dell'impresa ai soggetti

pubblici competenti in ordine ai controlli.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

(Parere alla 1a Commissione. Rinvio dell'esame)

Il **PRESIDENTE** avverte che il relatore sarà il senatore Cucca e che l'esame avrà inizio la prossima settimana, quando presumibilmente potrà estendersi anche agli emendamenti proposti laddove rientranti nell'ambito di competenza della Commissione.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore **CALIENDO** (*FIBP-UDC*) lamenta la carenza di spiegazioni delle relatrici, in ordine a diversi articoli del testo base - da esse proposto - per il disegno di legge n. 1438 e connessi, sulla magistratura onoraria. Invita pertanto a predisporre, nella programmazione dei lavori della settimana, una sede entro cui consentire alle relatrici di fornire alcune risposte sulla logica interna al testo (segnatamente gli articoli 1 e 31, nonché il regime vigente per coloro che non erano ancora giudici onorari nel 2017).

La senatrice **MODENA** (*FIBP-UDC*) evidenzia come la richiesta testé avanzata presupponga una dilazione del termine per la presentazione degli emendamenti, attualmente fissata per le ore 15 di giovedì 22 ottobre.

Il senatore **MIRABELLI** (*PD*) si oppone a dilazioni che non sarebbero comprensibili per i soggetti destinatari delle previsioni, che attendono da molto tempo una risposta legislativa.

La relatrice **EVANGELISTA** (*M5S*), pur dichiarandosi disposta a rendere ulteriori spiegazioni in ordine al testo base, ricorda che la riflessione è già stata compiuta e si tratta soltanto di darne ulteriore, compiuta illustrazione: non si oppone pertanto ad accordare la sede richiesta nella mattinata di giovedì.

Il **PRESIDENTE**, non facendosi ulteriori osservazioni, propone che - in conseguenza della disponibilità testé accordata dalla relatrice - il termine per la presentazione di emendamenti al testo base sulla magistratura onoraria sia prorogato di 24 ore.

La Commissione conviene quindi sulla data del 23 ottobre 2020, alle ore 15, come nuovo termine per la presentazione degli emendamenti al testo base adottato in ordine ai disegni di legge nn. 1438 e connessi.

La seduta termina alle ore 17,10.

1.4.2.2.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 199 (ant.) del 28/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCLEDÌ 28 OTTOBRE 2020
199ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1892) Deputati DELRIO ed altri. - *Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale*, approvato dalla Camera dei deputati

(472) NANNICINI ed altri. - *Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento (Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 ottobre.

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) propone l'espressione di un parere favorevole.

La Commissione unanime conviene.

(1693) VALLARDI ed altri. - *Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta*

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) propone l'espressione di un parere favorevole.

La Commissione unanime conviene.

(1900) Deputati FIANO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false

(1549) FARAONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 ottobre.

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S), alla luce del dibattito svolto, propone lo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali sui minori online ([COM\(2020\) 568 definitivo](#))

(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 ottobre.

Il relatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) propone lo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, frutto di una proposta sulla quale ha registrato la condivisione tra i Gruppi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

(Parere alla 1a Commissione su testo e sui relativi emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [CUCCA](#) (IV-PSI) illustra il disegno di legge in titolo che prevede la conversione in legge del decreto-legge n. 125 del 2020, recante una serie di misure connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica, deliberata dal Consiglio dei ministri lo scorso 7 ottobre.

In particolare, l'articolo 1 del decreto-legge n. 125 dispone la proroga al 31 gennaio 2021 delle disposizioni che prevedono la possibilità di adottare con D.P.C.M., secondo le procedure già definite dalla legislazione vigente, misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del Covid-19. L'elenco di tali misure, contenuto nel decreto-legge n. 19 dello scorso mese di marzo, è integrato con la possibilità di imporre l'obbligo di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di doverli utilizzare in circostanze ulteriori rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente. Nelle more dell'adozione dei D.P.C.M., è confermata la facoltà delle regioni di adottare temporaneamente misure maggiormente restrittive, mentre misure ampliative potranno essere introdotte nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai D.P.C.M. e d'intesa con il Ministro della salute. Sono infine integrate nonché prorogate al 31 dicembre 2020 le disposizioni connesse all'emergenza sanitaria indicate nell'Allegato 1 al decreto-legge n. 83 del 2020, in scadenza il

prossimo 15 ottobre. In particolare fra le disposizioni oggetto di proroga di interesse della Commissione si segnala l'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020, in materia societaria. Oggetto di proroga è poi l'articolo 4 del decreto legge n. 23 del 2020. Con questa proroga si stabilisce che, fino al 31 dicembre 2020, specifici contratti relativi alla prestazione di servizi bancari e finanziari si intendono validamente conclusi se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, ove risultino rispettate alcune specifiche condizioni. Il decreto-legge in esame ha poi inserito nell'Allegato 1 del decreto-legge n. 83 il nuovo numero 33-*bis*, con il quale è disposta la proroga - dal 31 ottobre al 31 dicembre 2020 - delle disposizioni di cui all'articolo 221, commi da 3 a 10, del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) concernenti, in particolare, il processo telematico e le udienze da remoto nel processo civile. Sono altresì prorogate fino a tale data le disposizioni che prevedono: la partecipazione mediante collegamenti da remoto alle udienze penali da parte degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere e dei condannati detenuti; lo svolgimento a distanza dei colloqui dei detenuti, internati e imputati negli istituti penitenziari e negli istituti penitenziari e penali per minorenni. Da ultimo oggetto di proroga è l'articolo 6, comma 4, del Decreto-legge n. 22 del 2020 (conversione in Legge n. 41 del 2020). È così prorogata dal 15 ottobre al 31 dicembre, l'efficacia delle disposizioni che prevedono che ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione agli esami di Stato di abilitazione professionali, per le sole sessioni di esame nelle quali abbia rilievo il periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, le amministrazioni competenti all'organizzazione degli esami di Stato possono non tener conto di tale periodo al fine di consentire, tra l'altro, il riconoscimento degli anzidetti requisiti e l'ammissione dei candidati che abbiano conseguito la laurea entro il 15 giugno 2020.

L'articolo 2, che è quello che rileva maggiormente ai fini della competenza della 2ª Commissione, modifica l'articolo 6 del decreto-legge n. 28 del 2020, che ha disposto l'introduzione del Sistema di allerta Covid-19. Sempre nell'ottica del contenimento del contagio, nell'ambito di una strategia europea volta a prevenire la diffusione del virus a carattere transfrontaliero, si consente, previa valutazione dell'impatto ai sensi delle norme europee sulla *privacy*, l'interoperabilità dell'applicazione "Immuni" con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell'Unione europea. Nella relazione al provvedimento si dà conto delle iniziative adottate a livello europeo, finalizzate a pervenire, mediante l'utilizzo di un'apposita interfaccia in corso di istituzione da parte della Commissione europea, ad uno scambio sicuro di informazioni tra le applicazioni nazionali di tracciamento dei contatti basate su un'architettura decentralizzata sul modello adottato in Italia. Lo scambio di informazioni, che consentirebbe agli utenti di ricevere l'allerta anche nel caso di contatti avvenuti durante la permanenza in un altro Paese dell'Unione europea, oltre ad accrescere la tutela della salute dei cittadini, potrebbe costituire quindi un importante strumento per il contrasto alla diffusione del virus. La relazione sottolinea inoltre come l'interoperabilità non incida sulla impostazione normativa e tecnologica del Sistema di allerta nazionale, che resta ad adesione volontaria nonché immutato nelle modalità di funzionamento. Proprio in considerazione del ruolo che il Sistema di allerta può svolgere non solo nella fase emergenziale ma anche quale misura di prevenzione e protezione sanitaria anche a carattere transfrontaliero, si dispone infine che l'utilizzo di Immuni e della piattaforma nazionale per la gestione del Sistema di allerta, unitamente al trattamento dei relativi dati, siano operativi sino alla cessazione delle esigenze di protezione e prevenzione della sanità pubblica, legate alla diffusione del virus anche a carattere transfrontaliero, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

L'articolo 3 differisce al 31 ottobre 2020 i termini per l'invio delle domande relative ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza sanitaria. L'articolo 4 integra la legislazione vigente al fine di dare attuazione alla direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, con l'inserimento del Sars-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possano causare malattie infettive nell'uomo. L'articolo 5, nelle more dell'adozione del primo D.P.C.M. successivo all'introduzione delle nuove norme, e comunque fino al 15 ottobre 2020, proroga la vigenza del D.P.C.M. 7 settembre 2020.

Dispone inoltre che dalla data di entrata in vigore del decreto-legge è obbligatorio l'uso dei dispositivi di protezione individuale. Salve alcune eccezioni, essi dovranno essere indossati non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, come già previsto, ma anche nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto. L'articolo 6 riguarda la copertura finanziaria e l'articolo 7 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Tra gli emendamenti proposti al disegno di legge n. 1970 testé illustrato, sono vari quelli che attengono, direttamente o indirettamente, al sistema della Giustizia. Ad esempio: l'emendamento 1.24 impatta sulle procedure di sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa; l'emendamento 1.28 sospende l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo; l'emendamento 1.0.2 è sul processo amministrativo da remoto; l'emendamento 1.0.6 è sulle risorse finanziarie per soggetti accolti nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza; gli emendamenti 3.5, 3.6 e 3.7 impattano su concordato preventivo ed accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza; l'emendamento 5.0.5 è sulla proroga della banca dati del DNA. Vi è poi l'emendamento 1.0.100 del Governo, che riversa nel disegno di legge in titolo la disciplina sulle riscossioni delle entrate tributarie introdotta dal decreto-legge n. 129/2020, con i relativi subemendamenti.

Benché tutti questi testi possano offrire spunti per arricchire la discussione anche in Questa Commissione, va ricordato che l'articolo 41, comma 5 del Regolamento del Senato (come esteso, dalla prassi parlamentare, alla sede referente) limita l'oggetto della presente pronuncia ai soli emendamenti "che contengano disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative". Pertanto oltre al testo del decreto-legge rientra, nella materia oggetto del parere della Commissione giustizia, il solo emendamento 1.7 (Romano), che prevede un'aggravante speciale per le manovre speculative su merci commesse in tempo di emergenza igienico-sanitaria dichiarata con provvedimenti dell'autorità competente. Va anche ricordato che tale emendamento fu già proposto (con numero 97.0.12) dal medesimo senatore al disegno di legge n. 1925: prima che la Commissione di merito ne pronunciasse l'improponibilità, il 24 settembre scorso la Commissione giustizia ebbe il tempo di esprimere il parere ostativo, dichiarando che il principio di tipicità e la riserva di legge confliggevano con "la genericità del riferimento alla declaratoria dell'emergenza e dal fatto che un atto amministrativo (sia pure meramente declaratorio) produca un innalzamento della risposta sanzionatoria".

Il [PRESIDENTE](#) interviene in ordine all'articolo 5 per notare come il D.P.C.M. ivi contemplato è stato già emesso e che, *medio tempore*, risultano in via di adozione ulteriori misure decretizie. Invita il relatore pertanto a considerare la possibilità di una pausa di riflessione, per consentire alla Commissione di dominare nella sua interezza una materia in costante evoluzione.

Il sottosegretario GIORGIS avverte che il cosiddetto "decreto ristori", in via di redazione in queste ore, conterrà le misure attinenti all'amministrazione della Giustizia ed a quella penitenziaria.

Il relatore [CUCCA](#) (IV-PSI) propone un parere favorevole sul testo in esame, altresì confermativo della precedente posizione della Commissione in ordine all'emendamento di competenza.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) preannuncia il voto contrario della Lega, che dichiara la propria opposizione sia metodologica che di merito: il Parlamento è sistematicamente esautorato da questa modalità inaccettabile, incentrata su decreti-legge imposti col voto di fiducia; lamenta che non sono poi state recepite le richieste delle opposizioni, sul meccanismo di gestione dell'impatto del COVID sull'amministrazione della giustizia.

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) stigmatizza l'elusione dell'impegno - consacrato dal Governo in apposita previsione di un decreto-legge già convertito - a sottoporre preventivamente al Parlamento i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure di contenimento del COVID che impattano sulle libertà dei cittadini. Si è in tal modo aggirato uno schema procedimentale che era stato

offerto alle opposizioni come modalità di condivisione decisionale.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) si associa alle considerazioni espresse dal senatore Pillon, preannunciando voto contrario al parere proposto dal relatore.

Il relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*), stante l'imminenza dell'inizio dei lavori di Assemblea, richiede il rinvio del seguito dell'esame.

Non facendosi osservazioni così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'INTEGRAZIONE DEL RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 2020

Su richiesta della senatrice Valente, il [PRESIDENTE](#) precisa che, non facendosi osservazioni, nel resoconto del 22 ottobre 2020 le parole: "c'è la necessità di ridimensionare il ruolo dei giudici onorari uscendo dalla logica emergenziale che ha caratterizzato gli ultimi decenni e ponendo finalmente i termini della questione in maniera chiara ed esplicita, anche per coloro che in futuro intendano approcciarsi a questa professione" vanno così lette: "poiché la riforma Orlando a regime riscrive il ruolo della magistratura onoraria e ridimensiona aspettative e portata del loro impiego, occorre uscire dalla logica emergenziale che ha caratterizzato gli ultimi decenni, ponendo finalmente i termini della questione in maniera chiara ed esplicita, anche per coloro che in futuro intendano approcciarsi a questa professione."

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che - nel corso o a margine delle audizioni sul disegno di legge n. 1474 (Malattia liberi professionisti), svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi il 21 ottobre scorso - è stata inviata della documentazione: non facendosi osservazioni, essa (già visibile nell'area condivisa degli utenti della piattaforma virtuale del Senato "Teca") sarà disponibile anche per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1900 E 1549

La Commissione, esaminati i provvedimenti in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, osservando altresì che il § 4.1 del Considerato in diritto della sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2008 suggerisce una valorizzazione, anche per le inchieste parlamentari, dell'art. 371 cod. proc. pen., in ordine alla possibilità di «procedere, congiuntamente, al compimento di singoli atti». Pertanto, si invita la Commissione di merito:

- a) a modificare l'articolo 5, comma 2, sostituendo le parole ", fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale" con le seguenti ". È fatto salvo

l'accompagnamento coattivo, di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale, nei soli casi di testimonianza ai sensi dell'articolo 6 ed in nessun caso per le audizioni libere.";

b) a modificare l'articolo 6, comma 1, sostituendolo con una norma del seguente tenore: «1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, in caso di fatti oggetto di procedimento penale la Commissione procede alle testimonianze formali congiuntamente alla Procura della Repubblica competente, ai sensi dell'art. 371 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale e, laddove siano integrati gli estremi dell'articolo 63 del codice di procedura penale, l'esame testimoniale è interrotto.»;

c) a modificare l'articolo 8 sostituendo il comma 1 con il seguente: "1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno che, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta, contiene:

1) la disciplina integrativa in tema di organizzazione della Commissione;

2) la regolamentazione dello svolgimento dei lavori, contemplando la possibilità che, nell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), la Commissione agisca di intesa con la Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, di cui alla mozione n. 1-00136 approvata nella seduta dell'Assemblea del Senato della Repubblica n. 160 del 30 ottobre 2019;

3) le modalità procedurali per l'utilizzo degli strumenti operativi dell'inchiesta, conferendo il diritto a ciascun componente di invocare l'applicazione dell'articolo 63 del codice di procedura penale in caso di testimonianza formale ai sensi dell'articolo 6, comma 1;

4) le modalità di revisione del regolamento interno, conferendo il diritto a ciascun componente di proporre la modifica delle norme regolamentari."

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 568

La Commissione,

premesso che il regolamento stabilisce norme temporanee che derogano a determinati obblighi previsti dalla direttiva 2002/58/CE (direttiva e-privacy), con l'obiettivo di consentire ai fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero di continuare a utilizzare tecnologie per il trattamento di dati personali e di altro tipo nella misura necessaria a individuare e segnalare gli abusi sessuali sui minori online e a rimuovere il materiale pedopornografico nell'ambito dei loro servizi; tenuto conto che l'intervento dell'Unione appare necessario per mantenere la capacità dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero di individuare e segnalare volontariamente gli abusi sessuali sui minori online e di rimuovere il materiale pedopornografico, nonché per garantire un quadro giuridico uniforme e coerente per le attività in questione in tutto il mercato interno e che quindi la proposta risulta pienamente conforme al principio di sussidiarietà, in quanto gli obiettivi della proposta in oggetto non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello dell'UE ;

ritenuto che la proposta introduce una deroga temporanea, limitata al periodo strettamente necessario per l'adozione di una legislazione a lungo termine e mirata al quadro attuale al fine di garantire che talune misure rimangano ammissibili se e in quanto conformi al diritto dell'Unione e che quindi la proposta risulta conforme al principio di proporzionalità in quanto non va oltre quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi fissati;

considerato che ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234/2012, la presente proposta è stata segnalata dal Governo fra gli atti dell'Unione di particolare interesse nazionale;

preso atto che la lotta contro gli abusi sessuali sui minori è una delle priorità dell'Unione europea e che il 24 luglio 2020 la Commissione europea ha adottato una Strategia dell'UE per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali su minori (COM(2020)607), che mira a fornire una risposta efficace a livello di UE al reato di abuso sessuale sui minori;

tenuto conto che la Commissione ha annunciato che entro il secondo trimestre del 2021 proporrà nuove norme volte a contrastare gli abusi sessuali sui minori online, anche imponendo ai fornitori di servizi online interessati di individuare il materiale pedopornografico noto e di segnalarlo alle autorità pubbliche;

considerato che alcuni fornitori di servizi di comunicazione interpersonale stanno già utilizzando tecnologie specifiche per individuare gli abusi sessuali sui minori nell'ambito dei loro servizi e segnalarli alle autorità di contrasto e alle organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori e/o per rimuovere il materiale pedopornografico;

considerato che la direttiva 2002/58/CE (detta di e-privacy) non contiene una base giuridica esplicita per il trattamento volontario dei dati relativi ai contenuti o al traffico ai fini dell'individuazione degli abusi sessuali sui minori online e che quindi a legislazione vigente i fornitori possono applicare tali misure solo nel caso in cui gli Stati membri adottino misure legislative giustificate in base ai motivi di cui all'art. 15 della direttiva;

tenuto conto che lo sviluppo della comunicazione tramite web ha sicuramente favorito, da un lato, l'accesso a materiali pornografici da parte dei minori nonché alla diffusione di materiali pedopornografici, e, dall'altro, ha moltiplicato le possibilità di entrare in contatto con bambini e adolescenti, di parlare ed interagire con loro;

considerato che l'utilizzo della rete internet ha determinato significativi cambiamenti, in termini di pericolosità, anche con riguardo fenomeni presenti nel passato, quali il bullismo, il cyberbullismo e le molestie sessuali. Il cyberbullismo che ricomprende un insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, realizzate mediante strumenti elettronici (sms, mms, foto, video, email, chat rooms, instant messaging, siti web, telefonate), il cui obiettivo è quello di provocare danni ad un coetaneo incapace di difendersi rappresenta fra le forme più gravi e invasive di bullismo. La tecnologia consente infatti ai bulli di infiltrarsi nelle case delle vittime, di materializzarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web tramite Internet;

tenuto conto che attraverso la rete e la debolezza dei sistemi di controllo e di accertamento dell'età anagrafica degli utenti, sempre più minori hanno libero accesso a materiali pornografici, la cui prolungata e reiterata visione rischia di influire sul loro sviluppo psico-fisico;

preso atto che i contenuti a sfondo sessuale sono sicuramente tra i più numerosi presenti in rete e in tutte le forme di comunicazione digitale e che si è assistito negli ultimi anni ad un progressivo aumento, soprattutto fra i minori, di alcuni fenomeni quali l'accesso a materiale pornografico anche da parte di giovanissimi minorenni nonché il *sexting*, nel quale il materiale pornografico viene autoprodotta e veicolata dallo stesso autore, con la conseguenza di porre a rischio una mole notevole di dati e di non riuscire a limitare la circolazione al di là della originaria volontà di tale materiale e l'online *grooming*, una subdola forma di abuso sessuale ai danni dei minori compiuta da adulti, che, approfittando dell'anonimato che la rete assicura, interagiscono con minori nascondendo la propria identità e generando profili falsi;

tenuto conto che proprio per contrastare tutte quelle forme di condivisione di materiale pornografico o a carattere sessuale senza il consenso o addirittura contro la volontà degli interessati la legge 19 luglio 2019 n. 69 ha introdotto, all'articolo 612-ter del codice penale, il reato di diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti (il cosiddetto *revenge porn*);

tenuto altresì conto che con il DL 30.04.2020 n. 28 convertito con modificazioni nella L. 25.06.2020 n. 70 sono state previste "disposizioni in materia di sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio" che prevedono la preinstallazione gratuita su tutti i "devices" di sistemi di "parental control" per sensibilizzare i genitori sui rischi del web e permettono un controllo da parte degli stessi sui contenuti cui i figli minori possono o non possono avere accesso;

espresso pieno apprezzamento per le finalità della proposta ovvero di introdurre una deroga rigorosamente limitata e temporanea all'applicazione di determinati obblighi previsti dalla direttiva 2002/58/CE, con l'unico obiettivo di consentire ai fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero di continuare ad utilizzare tecnologie per il trattamento di dati personali e di

altro tipo nella misura necessaria a individuare e segnalare gli abusi sessuali sui minori online e rimuovere il materiale pedopornografico, nell'ambito dei loro servizi, dopo il 20 dicembre 2020, in attesa dell'adozione della preannunciata legislazione a lungo termine;
condividendo le misure previste dall'articolo 3 della proposta, il quale nel prevedere una dispensa dagli obblighi sulla riservatezza delle comunicazioni e dei dati sul traffico, stabilisce un elenco di condizioni per l'applicazione di tale deroga, prevedendo in particolare che il trattamento sia proporzionato e limitato alle tecnologie consolidate, e le meno invasive della vita privata, utilizzate regolarmente dai fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero; che la tecnologia utilizzata sia di per sé sufficientemente affidabile e limitare il più possibile il tasso di errori relativi all'individuazione di contenuti che rappresentano abusi sessuali sui minori;

esprime

parere favorevole auspicando che, anche nella prospettiva di ulteriori interventi da parte del legislatore europeo, possano essere previste:

- a) ulteriori deroghe alla disciplina sulla riservatezza delle comunicazioni e dei dati sul traffico al fine di assicurare un più incisivo contrasto alle nuove e sempre più insidiose forme di abuso anche sessuale ai danni dei minori perpetrati attraverso l'uso della rete;
- b) ulteriori disposizioni a carico di produttori di *devices* nonché a carico degli internet providers, delle compagnie telefoniche e dei gestori delle piattaforme social volte a prevenire e tracciare la diffusione di materiale pornografico tra i minori nonché la circolazione di materiale pedopornografico e la perpetrazioni di attività di abuso sui minori, violenza di qualsiasi tipo, bullismo, *cyberbullismo*, adescamento, *grooming*, *sexting* e altre condotte dannose o pericolose per i minori.

1.4.2.3. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 343 (ant.) del 29/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 2020
343ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1892) Deputato DELRIO ed altri. - Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [NANNICINI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 1, comma 2, lettera *i*), posta la vaghezza del principio di delega, andrebbero forniti chiarimenti sui profili finanziari dell'organismo chiamato a monitorare l'attuazione dell'assegno unico, al fine di poter verificare la sostenibilità della relativa clausola di invarianza. Analogamente, con riferimento dall'articolo 2, comma 1, lettera *g*), chiede rassicurazioni circa la sostenibilità della clausola di neutralità relativa all'istituzione e al funzionamento della commissione nazionale competente a concedere specifiche deroghe ai requisiti di accesso all'assegno unico. Al riguardo, occorre segnalare che l'istituzione della commissione nazionale è prevista mediante decreto ministeriale, non soggetto alla trasmissione alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, previsto nel testo all'articolo 5 per gli schemi di decreto legislativo. Con riguardo all'articolo 3, recante disposizioni finanziarie, posto che i principi e i criteri direttivi sui requisiti dell'assegno unico non consentono di stabilire *ex ante* una quantificazione certa della misura, andrebbero comunque forniti ulteriori elementi informativi sui mezzi finanziari astrattamente previsti a fini di copertura, con particolare attenzione all'attuale disponibilità delle risorse relative alle misure specificamente indicate alle lettere *a*) e *b*) del suddetto articolo 3, di cui si prospetta il graduale superamento o la soppressione. Per ulteriori approfondimenti, si rinvia alla nota n. 174 del Servizio del bilancio.

Oltre alle considerazioni sopra esposte, fa presente come il disegno di legge in esame, rispetto al testo sul quale era stato avviato l'esame da parte della Camera dei deputati, sia stato scorporato delle

disposizioni recanti la delega al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, confluite nel disegno di legge governativo all'esame della Commissione affari sociali dell'altro ramo del Parlamento (Atto Camera n. 2561).

In linea generale, osserva come il disegno di legge 1892 abbia l'obiettivo di riformare e riordinare la normativa sull'assegno unico familiare, superando gli istituti finora vigenti, come le detrazioni per i figli a carico e gli assegni in favore dei lavoratori autonomi.

Il provvedimento si ispira quindi a principi di equità sia "orizzontale" sia "verticale".

Per quanto attiene ai profili di finanza pubblica, auspica che la Commissione bilancio sia posta nelle condizioni di esprimere un parere non soltanto di carattere contabilistico, ma basato su considerazioni di ordine politico, nella consapevolezza che una riforma di tale portata richiede risorse adeguate, da individuarsi nella prossima legge di bilancio, al fine di evitare che la delega si riduca ad una promessa effimera.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **GALLICCHIO** (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, all'articolo 2, commi 6, 7 ed 8, è previsto che gli oneri derivanti dai costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati siano coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti o alla tariffa sostitutiva. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) viene individuata come ente preposto alla statuizione dei criteri e delle modalità per la definizione della predetta componente. Fa presente che è altresì previsto che, con decreto interministeriale, siano individuate misure premiali nei confronti del peschereccio che si occupa del conferimento dei rifiuti. Al riguardo, osserva che risulta opportuno acquisire chiarimenti sulla portata finanziaria delle suddette previsioni normative, considerato che, in base all'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica, ogni norma di legge che comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica deve indicare espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri. In particolare, andrebbe fornita una stima dei costi derivanti dalla raccolta dei rifiuti - considerato che la maggior parte dei porti non dispone attualmente di impianti di raccolta disponibili - e dei conseguenti aumenti, sul piano delle entrate, a carico della collettività. Andrebbero, inoltre, esplicitate le modalità di funzionamento dell'eventuale meccanismo di perequazione sia verso i comuni che verso le autorità portuali. Inoltre, rileva che non risulta chiara la portata normativa delle misure premiali da individuarsi con apposito decreto interministeriale e l'eventuale ricorso a risorse finanziarie. Da ultimo, chiede conferma dell'effettiva sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 14, anche in riferimento alle previsioni recate dall'articolo 8 sull'educazione ambientale nelle scuole e dall'articolo 10 sulle misure di riconoscimento ambientale. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota n. 175 del Servizio del bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di rettifica dell'allegato FM 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2020, concernente la ripartizione

della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2018, riferito alla categoria "Fame nel mondo", registrato dalla Corte dei conti con il numero 407 ([n. 196](#))

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver riepilogato i contenuti del provvedimento in titolo, propone l'espressione di un parere favorevole.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta avanzata dalla relatrice.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1970\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 28 ottobre.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra gli emendamenti accantonati nella seduta pomeridiana del 28 ottobre, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che comporta maggiori oneri la proposta 1.0.5. Su segnalazione del Governo, sono stati accantonati gli analoghi emendamenti 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.13 che determinano la proroga fino alla cessazione dello stato di emergenza (ossia al 31 gennaio 2021) della previsione del decreto "cura Italia" che consente di rideterminare i permessi per i sindaci. Occorre richiedere la relazione tecnica per l'emendamento 1.18. Occorre poi acquisire conferma che la proposta emendativa 1.31 sull'operatività del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese sia compatibile con l'invarianza delle risorse disponibili a legislazione vigente. Riguardo alla proposta 1.0.4 sul pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco, occorre acquisire conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.0.7 relativa alla fruizione della detrazione degli interessi passivi sui mutui per la prima casa. Con riferimento ai subemendamenti all'emendamento 1.0.100 del Governo recante disposizioni in materia di riscossione, richiede la relazione tecnica sulle proposte 1.0.100/1 e 1.0.100/2. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.0.100/3 che proroga dal 10 dicembre 2020 al 31 dicembre 2020 il termine per effettuare il versamento della rate per poter accedere alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.0.100/4 che interviene sugli effetti della procedura del ravvedimento tardivo. Risulta suscettibile di comportare maggiori oneri il subemendamento 1.0.100/5. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 1.0.100/6. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 1.0.100/7 interamente sostitutiva del comma 1, lettera b), dell'emendamento 1.0.100. Richiede la relazione tecnica sui

subemendamenti 1.0.100/8 e 1.0.100/9. Appaiono suscettibile di determinare maggiori oneri i subemendamenti 1.0.100/10 e 1.0.100/11. Occorre valutare gli effetti finanziari del subemendamento 1.0.100/12 che, per quanto riguarda i termini di decadenza e prescrizione per la notifica delle cartelle di pagamento in scadenza nell'anno 2020, sopprime il riferimento alla proroga automatica di due anni disposta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2015 per i territori interessati da eventi eccezionali. Analogamente, occorre valutare gli effetti finanziari del subemendamento 1.0.100/13 che modifica i riferimenti al suddetto articolo 12 del decreto legislativo n. 159 del 2015. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.0.100/14 che estende le previsioni dell'emendamento 1.0.100 a tutti gli agenti della riscossione a cui la pubblica amministrazione affida la procedura esecutiva di riscossione delle proprie entrate. Richiede la relazione tecnica sui subemendamenti 1.0.100/15, 1.0.100/16, 1.0.100/18, 1.0.100/19, 1.0.100/20, 1.0.100/21 e 1.0.100/22. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 1.0.100/23 sulla rimessione in termini e sulla sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni.

Occorre valutare gli effetti finanziari degli analoghi subemendamenti 1.0.100/24 e 1.0.100/25 sui versamenti dei contributi volontari INPS effettuati in ritardo.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 2.3 che interviene sulla durata temporale della continuità del sistema di allerta Covid. Per gli emendamenti 2.5, 2.5 (testo corretto), 2.6 e 2.6 (testo corretto), che consentono agli enti territoriali di avvalersi dei percettori del reddito di cittadinanza al fine di allertare le persone entrate in contatto con soggetti risultati positivi, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre acquisire la relazione tecnica per la proposta 3.5 (sostanzialmente identica alle proposte 3.6 e 3.7).

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre acquisire la relazione tecnica sulla proposta 4.1 (già 1.38).

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 5, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 5.0.1 recante norme di semplificazione in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e per i consumatori.

Il vice ministro MISIANI si sofferma sui subemendamenti all'emendamento del Governo 1.0.100, esprimendo un avviso contrario sulle proposte 1.0.100/1 e 1.0.100/2 per mancanza di relazione tecnica. Formula altresì un avviso contrario anche sulle proposte 1.0.100/3, 1.0.100/4 e 1.0.100/5, per le quali rappresenta le obiezioni formulate dalla Ragioneria generale e dall'Agenzia delle entrate.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) interviene sulla proposta 1.0.100/5, illustrandone la *ratio* normativa e sottolineandone l'analogia con i subemendamenti a sua prima firma 1.0.100/12 e 1.0.100/13. Considerato il tenore di tali proposte, ritiene del tutto immotivate le obiezioni formulate dal rappresentante del Governo e chiede l'accantonamento dei subemendamenti in questione.

La senatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) e il senatore [CALANDRINI](#) (FdI) concordano con le raccomandazioni del senatore Dell'Olio chiedendo l'accantonamento dei subemendamenti in questione.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) concorda con il senatore Dell'Olio e chiede di accantonare anche l'esame della proposta 1.0.100/11.

Il [PRESIDENTE](#) reputa opportuno accantonare l'esame dei subemendamenti 1.0.100/5, 1.0.100/6, 1.0.100/10, 1.0.100/11, 1.0.100/12 e 1.0.100/13.

Il vice ministro MISIANI esprime poi un avviso contrario sulla proposta 1.0.100/7 per mancanza di relazione tecnica, oltre che per profili di criticità sollevati dall'Agenzia delle entrate.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene opportuno sospendere l'esame della proposta 1.0.100/7, per consentirne un approfondimento istruttorio.

Il vice ministro MISIANI chiede poi di accantonare l'esame del subemendamento 1.0.100/14, per consentirne un supplemento istruttorio. Formula quindi un avviso contrario sui subemendamenti 1.0.100/15, 1.0.100/16, 1.0.100/18, 1.0.100/19, 1.0.100/20, 1.0.100/21, 1.0.100/22, 1.0.100/23, 1.0.100/24 e 1.0.100/25.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti circa la motivazione della contrarietà formulata sulle proposte 1.0.100/19, 1.0.100/20 e 1.0.100/21 e 1.0.100/22.

Il vice ministro MISIANI fa presente che i subemendamenti 1.0.100/19 e 1.0.100/21 presentano profili di incompatibilità con la normativa europea sull'IVA.

Per quanto riguarda il subemendamento 1.0.100/20, rappresenta i profili di criticità finanziaria derivanti dalla nuova rottamazione dei carichi esattoriali.

Con riferimento poi al subemendamento 1.0.100/22, evidenzia l'incongruità della copertura finanziaria. Con riguardo agli altri emendamenti accantonati nella seduta pomeridiana di ieri, chiede di mantenere in sospeso la valutazione della proposta 1.0.5 sulla quale la relazione tecnica è in corso di verifica. Formula quindi un avviso contrario sugli analoghi emendamenti 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.13.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede delucidazioni circa l'avviso contrario espresso dal Governo sugli analoghi emendamenti 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.13.

Il vice ministro MISIANI fornisce i chiarimenti richiesti e, successivamente, esprime un avviso contrario sulle proposte 1.18, per inidoneità della copertura, e 1.31, segnalando al riguardo la necessità di acquisire la relazione tecnica che confermi la sostenibilità finanziaria dell'intervento.

Esprime quindi un avviso contrario sulle proposte 1.0.4, per inidoneità della copertura, e 1.0.7 per effetti finanziari negativi con riferimento all'annualità nella quale verrà fruita la relativa agevolazione fiscale per i mutui sulla prima casa di abitazione.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver illustrato la *ratio* della proposta 1.0.7, ne dispone l'accantonamento.

Il vice ministro MISIANI esprime poi un avviso contrario sugli emendamenti 2.3, per mancanza di relazione tecnica, 2.5, 2.5 testo corretto, 2.6 e 2.6 testo corretto.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di accantonare l'esame dell'emendamento 2.3.

Successivamente, il vice ministro MISIANI esprime un avviso non ostativo sulle proposte analoghe 3.5, 3.6 e 3.7, mentre rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica per valutare l'impatto finanziario degli emendamenti 4.1 (già 1.38) e 5.0.1.

Su richiesta della senatrice [ACCOTO](#) (*M5S*), il [PRESIDENTE](#) dispone di accantonare l'emendamento 4.1 già 1.38, nonché la proposta 5.0.1.

Rappresenta poi la necessità che la Commissione acquisisca la relazione tecnica sull'emendamento 4.0.1, sul quale è stata espressa una valutazione non ostativa nella seduta pomeridiana di ieri.

Alla luce del dibattito svoltosi, il Presidente [PESCO](#) (*M5S*) in qualità di relatore propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esamini gli emendamenti accantonati, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.18, 1.31, 1.0.4, 1.0.100/1, 1.0.100/2, 1.0.100/3, 1.0.100/4, 1.0.100/8, 1.0.100/9, 1.0.100/15,

1.0.100/16, 1.0.100/18, 1.0.100/19, 1.0.100/20, 1.0.100/21, 1.0.100/22, 1.0.100/23, 1.0.100/24, 1.0.100/25, 2.5, 2.5 (testo corretto), 2.6 e 2.6 (testo corretto). Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.0.100/17, 3.5, 3.6 e 3.7. L'esame resta sospeso sulle proposte 1.0.5, 1.0.7, 1.0.100/5, 1.0.100/6, 1.0.100/7, 1.0.100/10, 1.0.100/11, 1.0.100/12, 1.0.100/13, 1.0.100/14, 1.0.100, 2.3, 4.1 e 5.0.1."

La proposta di parere, posta in votazione, risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1762) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre.

La relatrice **CONZATTI** (*IV-PSI*) illustra gli ulteriori emendamenti e gli emendamenti riformulati riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 2.100, al fine di verificarne la compatibilità con l'invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Richiede inoltre la relazione tecnica sulla proposta 5.1 (testo 2), al fine di verificarne la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura. Fa presente che occorre poi valutare la compatibilità con l'invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente dell'emendamento 7.1 (testo 2). Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui subemendamenti riferiti all'emendamento 2.100, nonché sugli emendamenti 3.100, 4.1 (testo 2) e 6.1 (testo 2).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

1.4.2.3.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 350 (ant.) del 19/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 2020
350ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
RIVOLTA

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 10,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La Presidente **RIVOLTA** preannuncia che, a quanto risulta per le vie brevi, la Conferenza dei capigruppo ha convenuto che i lavori parlamentari siano limitati, nelle presenti circostanze, all'esame degli atti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, nonché agli altri provvedimenti urgenti e indifferibili. Dovrebbe seguire, al riguardo, una comunicazione formale del Presidente del Senato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1892) Deputato DELRIO ed altri. - Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Il vice ministro MISIANI deposita la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1762) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MISIANI comunica che l'amministrazione competente ha provveduto a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze una versione integrata della relazione tecnica, che è in corso di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato, ragionevolmente auspicando che possa essere depositata in Commissione in tempi rapidi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,40.

1.4.2.4. 6[^] Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.4.2.4.1. 6^aCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 214 (pom.) del 27/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2020
214^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(1982) Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, recante disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale

(Esame e rinvio)

La relatrice **BOTTICI** (M5S) introduce il provvedimento, soffermandosi in particolare sull'articolo 1, che proroga dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 i termini di sospensione del versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, accertamenti esecutivi doganali, ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e accertamenti esecutivi degli enti locali. Inoltre, estende ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020 la cosiddetta "decadenza lunga" del debitore: con riferimento a tali richieste, la decadenza del beneficio della rateazione accordata dall'agente della riscossione e gli altri effetti di legge legati alla decadenza si verificano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque rate, anche non consecutive. Proroga quindi di dodici mesi, per i carichi - tributari e non tributari - affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione (dunque fino al 31 dicembre 2020), i termini per l'effettuazione degli adempimenti di esercizio del diritto al discarico, nonché i termini di decadenza e prescrizione per la notifica delle cartelle di pagamento in scadenza nell'anno 2021. Infine, proroga dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati. Il successivo articolo 2 dispone in materia di entrata in vigore, fissandola al 21 ottobre 2020. In conclusione, la relatrice informa che il Governo ha presentato presso la 1a Commissione un emendamento (1.0.100) al disegno di legge n. 1970, di conversione in legge del decreto-legge n. 125 del 2020, che recepisce il testo del provvedimento all'attenzione, facendone salvi gli effetti. Rileva quindi il venir meno delle condizioni per procedere ulteriormente con il suo esame, chiedendo tuttavia al Presidente di farsi portavoce presso il Governo stesso affinché tenga in maggiore considerazione il lavoro e le competenze della Commissione finanze.

Il **PRESIDENTE** prende atto delle considerazioni svolte dalla relatrice e rinvia il seguito dell'esame, assicurando comunque di aver già rappresentato le esigenze della Commissione al Ministro per i

rapporti col Parlamento e al Ministro dell'economia.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1892) Deputati DELRIO ed altri. - Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [DRAGO](#) (M5S) illustra il provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, che reca delega al governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.

Passando all'esame del testo, ricorda che l'articolo 1 indica le finalità dell'iniziativa legislativa e specifica l'oggetto della delega, nonché i principi e i criteri direttivi generali dei decreti legislativi da adottare. Chiarisce quindi che l'accesso all'assegno è assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività e che il suo ammontare è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, individuata attraverso l'ISEE o sue componenti, tenendo conto dell'età dei figli a carico. Sottolinea poi che la percezione dell'assegno è pienamente compatibile con la fruizione del Reddito di cittadinanza, anche se nella determinazione dell'ammontare complessivo si tiene eventualmente conto della quota del beneficio economico di tale Reddito attribuibile ai componenti di minore età presenti nel nucleo familiare, sulla base di parametri della scala di equivalenza. Infine segnala che l'assegno è concesso nella forma di credito d'imposta o attraverso l'erogazione mensile di una somma in denaro.

La relatrice richiama quindi il contenuto dell'articolo 2, che reca i principi e criteri direttivi di delega specifici, tra i quali il riconoscimento di un assegno mensile per ciascun figlio minorenni a carico (il beneficio decorre dal settimo mese di gravidanza e per i figli successivi al secondo l'importo dell'assegno è maggiorato); il riconoscimento, a determinate condizioni, di un assegno mensile, di importo inferiore a quello riconosciuto per i minorenni, per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del ventunesimo anno di età, con possibilità di corresponsione dell'importo direttamente al figlio, su sua richiesta, al fine di favorirne l'autonomia; il riconoscimento di un assegno mensile di importo maggiorato, rispetto a quello previsto per i figli minorenni e maggiorenni, in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento per ciascun figlio con disabilità. Il successivo articolo 3 reca disposizioni in materia finanziaria, stabilendo che all'attuazione delle disposizioni di delega di cui agli articoli 1 e 2 si provvede anche con risorse rivenienti dalla soppressione o dal graduale superamento, tra l'altro, dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, dell'assegno di natalità, del premio alla nascita e dalle detrazioni fiscali previste per i figli a carico. L'articolo stabilisce inoltre che, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, gli stessi saranno adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Infine, l'articolo 4 prevede le clausole di salvaguardia per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, mentre l'articolo 5 individua il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi.

Si apre il dibattito.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FIBP-UDC) in premessa chiarisce il favore del proprio Gruppo nei confronti di qualsiasi iniziativa a sostegno della natalità e delle famiglie e condivide l'ipotesi di una semplificazione delle molteplici misure previste dall'ordinamento in materia. Rileva tuttavia la

necessità di individuare con chiarezza gli effettivi parametri che verranno considerati ai fini dell'erogazione dell'assegno al fine di poterne valutare l'efficacia e la reale universalità. Infatti, segnala che se la valutazione della condizione economica del nucleo familiare dovesse essere individuata attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) le famiglie anche solo proprietarie di prima casa potrebbero risultare svantaggiate.

Si associa la relatrice [DRAGO](#) (M5S), che sottolinea la necessità di una revisione, come previsto anche dal disegno di legge n. 1347 a sua prima firma, dei criteri di valutazione della situazione di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, affievolendo, per esempio, l'impatto del patrimonio mobiliare ed immobiliare sulla determinazione dell'ISEE per i nuclei familiari in cui siano presenti figli. In conclusione, invita a considerare le iniziative a supporto della natalità come un investimento e non come una spesa.

Il [PRESIDENTE](#) condivide la necessità che gli strumenti di rilevazione delle condizioni socioeconomiche dei cittadini siano equi e il più possibile aderenti alla realtà - problema che sembra invece emergere con riferimento ai trattamenti da riservare alle vittime del terrorismo e alle pensioni di guerra - e ritiene che lo strumento della delega possa essere d'aiuto in tal senso. Richiama in ultimo provvedimenti che hanno stanziato risorse a favore della popolazione senza prevedere vincoli di alcun genere, mostrando così il pregio, pur con alcune storture, dell'immediatezza e dell'efficacia.

Interviene incidentalmente il sottosegretario Marie Cecilia GUERRA, secondo la quale il tema dell'immediatezza è sempre attuale, ma spesso è incompatibile con le misure sociali da varare, a prescindere dagli indicatori scelti. Nel caso dell'ISEE tuttavia la necessità di attendere la dichiarazione dei redditi dell'anno precedente può essere mitigata dall'impiego dell'ISEE corrente, che aggiorna il valore dell'ISEE stesso prendendo a riferimento i redditi relativi a un periodo di tempo più ravvicinato. In termini generali ricorda comunque che l'ISEE è un livello essenziale di prestazione, che offre un'indicazione di riferimento per le condizioni economiche delle famiglie nel loro complesso, nel tentativo di offrire uno strumento di valutazione equo. Quanto al parametro patrimoniale, ritiene che il tema della prima casa venga affrontato in maniera equilibrata, con una franchigia calibrata sul numero dei figli.

Con riferimento invece alla legge delega in esame evidenzia che non è stata fatta ancora una scelta, visto che si parla di "ISEE o sue componenti", che verrà lasciata ai decreti delegati.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1708

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1708, in materia di istituzione delle zone franche montane in Sicilia, in data 22 ottobre 2020, in sede di Ufficio di Presidenza, è stato audito il Vice Presidente della Regione Sicilia, avvocato Gaetano Armao, il quale ha trasmesso un documento che sarà pubblicato sulla pagina *web* della Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.4.2.4.2. 6^aCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 223 (pom.) del 12/01/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MARTEDÌ 12 GENNAIO 2021
223^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** riferisce sugli esiti dell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi che si è appena concluso, nel corso del quale si è deciso di riprendere l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1892 (Delega al Governo per riordinare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico universale) e, in sede redigente, dei disegni di legge nn. 79, 788 e 1287, in materia di crediti deteriorati, e n. 1708, per l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia. In riferimento a tale ultima proposta, l'organo di programmazione ha convenuto che, pur trattandosi di una tematica che interessa differenti realtà territoriali ed economiche meritevoli di attenzione rispetto a strumenti di fiscalità privilegiata, sia opportuno in questa fase proseguire con l'esame del disegno di legge di iniziativa del Consiglio regionale, dando priorità a tale proposta, potendo la Commissione giovare dei contributi pervenuti e acquisiti nel corso della fase istruttoria. Si potrà quindi procedere con l'apertura di una fase di discussione generale.

Per quanto riguarda invece l'esame di documenti dell'Unione europea avverte che saranno iscritti all'ordine del giorno per essere esaminati separatamente i documenti relativi alla finanza digitale: la comunicazione della Commissione europea relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE (COM(2020) 591), la proposta di regolamento relativo ai mercati delle cripto-attività (COM(2020) 593), la proposta di regolamento relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito e la comunicazione relativa a una strategia in materia di pagamenti al dettaglio (COM(2020) 592), la proposta di regolamento relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario (COM(2020) 595).

Relativamente poi alle procedure informative informa infine che si è convenuto di attivare una materia di competenza sul ruolo dell'Ente Poste nel sistema creditizio con l'audizione dell'amministratore delegato. Analoga iniziativa interesserà la gestione della valutazione e erogazione delle pensioni di guerra che afferrisce alla Commissione finanze e tesoro.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il presidente [D'ALFONSO](#) introduce lo svolgimento delle odierne procedure informative.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione n. 3-02082 della senatrice Montevercchi, rilevando l'articolo 90 del decreto-legge n.18 del 2020 non contiene una disposizione specifica che escluda l'imponibilità delle somme erogate a ciascun beneficiario, diversamente da quanto previsto in altre disposizioni del decreto-legge "Cura Italia" che riconoscono indennità per diverse categorie di beneficiari e sanciscono espressamente la loro non concorrenza alla formazione del reddito imponibile.

Anche l'articolo 44 del decreto-legge n. 18 del 2020, istitutivo del "Fondo per il reddito di ultima istanza", ha previsto l'erogazione di un'indennità come "misura di sostegno del reddito" in favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. Ciò nonostante, nell'articolo 1, comma 3, del decreto interministeriale del 28 marzo 2020, adottato ai sensi del comma 2 del citato articolo 44, è stato espressamente disposto che detta indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Pertanto, ancorché la norma primaria abbia riconosciuto una misura di sostegno del reddito, nel relativo decreto attuativo è stato necessario sancirne espressamente la sua non concorrenza al reddito imponibile al fine di riconoscere un'esenzione IRPEF. Ciò in quanto le misure di sostegno del reddito, come quella di cui all'articolo 90 del decreto legge n. 18 del 2020 prevista per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, tecnicamente sono redditi sostitutivi ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del TUIR, in quanto tali assoggettabili ad imposizione. Occorre, altresì, precisare che la disposizione contenuta nel citato articolo 6, comma 4, del decreto interministeriale del 30 aprile 2020 secondo cui i contributi debbano essere erogati "al lordo delle ritenute", non può essere interpretata letteralmente e sostanzialmente nel senso di escludere l'imponibilità di dette erogazioni.

Alla luce di quanto detto, il Sottosegretario chiarisce che, in assenza di un intervento normativo volto a stabilire espressamente la non imponibilità del beneficio in questione, lo stesso deve essere assoggettato ad imposizione in capo al percipiente ai sensi del già citato articolo 6, comma 2, del TUIR.

Prende la parola in replica la senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S), che si dichiara solo parzialmente soddisfatta per la risposta, perché pur tecnicamente ineccepibile, non risolve le problematiche relative al contributo di cui all'articolo 90 del decreto-legge n. 18 del 2020, che dovrebbe essere, diversamente da quanto sta avvenendo, esente da ogni ritenuta e non concorrere alla formazione del reddito imponibile. Si rammarica quindi di una un'interpretazione disomogenea delle disposizioni e della conseguente discrepanza di trattamento a danno di autori, artisti interpreti ed esecutori e lavoratori autonomi del settore, che ha coinvolto il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA risponde quindi all'interrogazione n. 3-02095 del senatore De Bertoldi, evidenziando che, per effetto del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito con modifiche dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è stata modificata la formulazione dell'articolo 26 TUIR consentendo ai locatori, limitatamente alle locazioni di immobili a uso abitativo stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2020, di non dover pagare imposte sui canoni di locazione non percepiti fin dal momento in cui si procede con l'intimazione di sfratto per morosità o con ingiunzione di pagamento, senza dover più attendere la conclusione della procedura di morosità, come prevedeva la precedente formulazione, che rimane valida per i contratti di locazione stipulati fino al 31 dicembre 2019. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare. Solo le locazioni ad uso commerciale mantengono la disciplina di tassazione del reddito fondiario a prescindere dalla sua effettiva percezione e le imposte versate per i canoni non percepiti non possono essere recuperate sotto forma di credito di imposta.

Da ultimo, l'articolo 9-*quater* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, (decreto Ristori), ha previsto per l'anno 2021 al locatore di immobile ad uso abitativo - adibito ad abitazione principale dal conduttore e ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa - che riduca il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore (previsione reiterata nei commi da 381 a 384 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178). Di contro, la disciplina emergenziale del credito di imposta per gli affitti commerciali in favore degli esercenti conduttori ha come presupposto il pagamento del canone al locatore. Ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, il suddetto credito d'imposta può essere ceduto anche al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.

Una prima versione del credito di imposta sulle locazioni, denominato credito di imposta botteghe e artigiani, è stato introdotto dall'articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 2020 (decreto Cura Italia), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Si tratta di un credito di imposta per gli immobili classificati C1 relativo ai canoni di locazione del mese di marzo 2020 per le attività commerciali non rientranti tra quelle definite essenziali e per le quali è stata disposta la chiusura non essendo rilevante il requisito della diminuzione del fatturato dell'operatore.

Successivamente, l'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), ha introdotto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento per l'ammontare mensile del canone di locazione, di *leasing* (operativo) o di concessione di immobili a uso non abitativo a favore di alcuni soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto al medesimo mese dell'anno precedente o del periodo di imposta precedente; condizione che non trova applicazione per le attività avviate nel 2019 e le attività con domicilio fiscale o sede operativa nei Comuni ove al 31 gennaio 2020 era vigente lo stato di emergenza per eventi calamitosi.

Per le strutture alberghiere, termali e agrituristiche, le agenzie di viaggio e turismo e i *tour operator*, il credito d'imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente. L'agevolazione è commisurata all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno (per le strutture turistico ricettive il credito di imposta è stato esteso fino a dicembre 2020 per effetto dell'art. 77 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 introdotto in sede di conversione dalla legge n. 126 del 2020 e poi al 30 aprile 2021 per effetto dell'articolo 1, comma 602, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, con ampliamento alle agenzie di viaggio e ai *tour operator*) e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.

Infine, l'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (decreto Ristori), ha esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 il credito d'imposta per i canoni di locazione e di affitto d'azienda di cui al citato articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 -indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente - in favore delle imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 del decreto Ristori stesso. Si tratta sostanzialmente, dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, del benessere fisico, della cultura e dell'organizzazione di fiere e altri eventi in merito agli immobili di fatto utilizzati nelle attività di cui all'Allegato 1 sopra citato, fermo restando il rispetto delle condizioni previste dal richiamato articolo 28, tra cui quella riguardante il calo del fatturato del 50 per cento rispetto al mese di riferimento dell'anno precedente, con l'eccezione delle attività rientranti nello stesso Allegato 1 e avviate nel 2019 e delle attività con domicilio fiscale o sede operativa nei Comuni ove al 31 gennaio 2020 era vigente lo stato di emergenza per eventi calamitosi. Con l'articolo 8-*bis* del medesimo decreto, inserito in sede di conversione dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il credito in argomento è stato esteso per i mesi di ottobre, novembre e dicembre ad altre

tipologie di attività individuate dall'Allegato 2, nonché alle imprese operanti in specifici settori di attività nelle cosiddette "zone rosse" del territorio nazionale definite dall'articolo 3 del DPCM 3 novembre 2020.

Ulteriori misure per il settore potranno essere approfondite in sede di adozione dei prossimi provvedimenti che il Governo si impegna ad adottare per fronteggiare la crisi economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID 19.

Interviene in replica il senatore [DE BERTOLDI](#) (*Fdl*), che si dichiara insoddisfatto della risposta in quanto finora il Governo ha adottato misure parziali, inadeguate e insufficienti in favore dei tanti proprietari di immobili e locali commerciali che da mesi non ricevono più il reddito da locazione e che, con il protrarsi del blocco degli sfratti - decisione, peraltro, di dubbia costituzionalità -, si fanno anche carico di un onere sociale che spetterebbe allo Stato.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA per il suo contributo e dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario, in corso di svolgimento in congiunta con la omologa Commissione della Camera dei deputati, nella giornata di ieri sono stati auditi i rappresentanti della Banca d'Italia e dell'Agenzia delle entrate, i quali hanno depositato un documento che sarà pubblicato sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

1.4.2.5. 12[^] Commissione permanente (Igiene e sanita')

1.4.2.5.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 194 (pom.) del 12/01/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 12 GENNAIO 2021
194ª Seduta

Presidenza della Presidente
[PARENTE](#)

Interviene il vice ministro della salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 16,05.

SULLA SCOMPARSA DI EMILIA GRAZIA DE BIASI

La [PRESIDENTE](#) esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Emilia Grazia De Biasi, già Senatrice e Presidente della Commissione. Pronuncia, quindi, un'allocuzione commemorativa.

La Commissione unanime si associa al cordoglio manifestato dalla Presidente.

IN SEDE CONSULTIVA

(1892) Deputati DELRIO ed altri. - Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 11a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [CASTELLONE](#) (M5S) riferisce sul provvedimento in titolo.

Il disegno di legge - approvato dalla Camera dei deputati il 21 luglio 2020 e trasmesso al Senato - reca una disciplina di delega per il riordino, la semplificazione e il potenziamento delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'istituzione dell'assegno unico e universale.

Quest'ultimo istituto, come specifica l'articolo 1, comma 1, costituisce, sulla base del principio universalistico, un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico nell'ambito delle risorse disponibili, al fine di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l'occupazione, in particolare femminile. Il criterio di gradualità è connesso all'esigenza di conseguire le relative risorse finanziarie, risorse derivanti in parte dal graduale superamento o dalla soppressione delle misure indicate all'articolo 3, comma 1; questi interventi per il conseguimento delle risorse possono essere adottati anche in sede di esercizio della presente delega (ai sensi del principio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h)).

I principi e criteri direttivi per la definizione - in sede di esercizio della delega - della disciplina dell'assegno unico e universale sono posti dal comma 2 dell'articolo 1 e dall'articolo 2 (rispettivamente, principi e criteri direttivi generali e specifici). Fermo restando il principio (posto dal comma 2 dell'articolo 3 in conformità con la disciplina generale in materia di decreti legislativi) che le norme onerose possono essere adottate, in sede di esercizio della delega, solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore delle misure legislative che determinino le occorrenti risorse finanziarie, il suddetto criterio di gradualità è posto in particolare per le fattispecie di assegnazione del beneficio contemplate dai principi e criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*).

Il comma 3 dell'articolo 1 prevede che, al momento di registrazione della nascita, l'ufficiale dello stato civile informi le famiglie sull'assegno unico e universale. La norma in esame è posta in forma diretta e non come principio o criterio di delega. Alla suddetta attività di informazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1 dell'articolo 3 specifica che all'attuazione della disciplina di delega in esame sull'assegno unico e universale si provvede nei limiti delle risorse del "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia" e di quelle derivanti dal graduale superamento o dalla soppressione delle misure individuate dal medesimo comma 1. Il successivo comma 2 - oltre a ribadire che all'attuazione delle disposizioni di delega in oggetto si provvede nei limiti delle suddette risorse - specifica che i decreti legislativi, qualora determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante l'utilizzo delle risorse disponibili ai sensi o in attuazione del comma 1, sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

L'articolo 4 specifica che le disposizioni previste dal presente disegno di legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, il termine per l'esercizio della delega in oggetto (salvo il meccanismo di scorrimento dei termini) è di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, mentre, in base all'articolo 5, comma 2, i decreti integrativi e correttivi possono essere emanati entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo di riferimento (salvo, anche in tal caso, il meccanismo di scorrimento dei termini).

Il decreto o i decreti legislativi (ivi compresi quelli eventuali integrativi e correttivi) sono adottati su proposta del Ministro con delega per la famiglia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali (articolo 1, comma 1). I relativi schemi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati (articolo 5); se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine summenzionato o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso delle audizioni svolte il 7 gennaio scorso e in data odierna in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sulla questione vaccini anti-Covid 19, è stata consegnata documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente consegnata in occasione delle successive audizioni riguardanti tale argomento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.4.2.5.2. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 195 (ant.) del 13/01/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
MERCLEDÌ 13 GENNAIO 2021
195ª Seduta

Presidenza della Presidente
[PARENTE](#)

Interviene il vice ministro della salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1892) Deputati DELRIO ed altri. - Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [BINETTI](#) (FIBP-UDC) fa presente che le misure per il sostegno economico delle famiglie hanno caratterizzato l'operato anche dei Governi precedenti: una pluralità di interventi diversi quali il *bonus* bebé, gli assegni di maternità e i *bonus* per gli asili nido, che rappresentano misure di scopo e limitate nel tempo. Dà atto che il riconoscimento di un assegno unico per il sostegno dei figli mira all'unificazione delle diverse misure, adottate in passato, al fine di utilizzare un parametro unitario valido per tutti i nuclei familiari. Giudica la *ratio* dell'emanazione dell'assegno unico basata su due obiettivi fondamentali: in prima battuta, sostenere i genitori nella crescita dei figli, poi sostenere il figlio maggiorenne per favorirne l'autonomia.

Osserva che, data la diversità di composizione e di esigenze dei nuclei familiari, nonché la loro capacità di spesa, la consistenza effettiva dell'assegno non è commisurata alle prospettive delle famiglie stesse. In tal senso, ritiene che i criteri di gradualità per la concessione dell'assegno rappresentino un punto critico, dimostrando la limitatezza sul piano pratico della misura universalistica. Saggiunge che il supporto alle politiche demografiche dell'assegno universale viene ad essere limitato dalla scarsità delle risorse economiche previste.

Con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), pone alcuni interrogativi sul riconoscimento dell'assegno ai figli maggiorenni, nella fattispecie agli universitari, ai tirocinanti o a coloro che svolgono il servizio civile, evidenziando come le diverse figure rappresentino esigenze molto diverse fra loro. Paveggia pertanto che tale misura possa rappresentare un ulteriore finanziamento a pioggia

senza centrare l'obiettivo.

Nel ricordare che il Gruppo di Forza Italia è sempre stato sensibile alle misure a sostegno della famiglia, dubita che lo strumento dell'assegno universale, per come configurato dal provvedimento in esame, sia rispondente ai bisogni della stessa.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (*FIBP-UDC*), nel ribadire che le politiche a favore della famiglia sono sempre state nel programma politico del proprio Gruppo, giudica indispensabile superare la frammentazione normativa degli interventi a sostegno della natalità.

Osserva che il ricorso allo strumento della delega, con il rinvio all'adozione dei decreti legislativi, non conferisce concretezza all'applicazione delle norme, considerati i tempi lunghi che spesso caratterizzano la fase attuativa.

A suo avviso, l'adozione dell'assegno unico doveva coniugarsi con un riordino del sistema fiscale, in difetto del quale essa rischia di trasformarsi nella previsione dell'ennesimo *bonus*. Inoltre, paventa che l'assegno unico non rappresenti un reale aiuto al ceto medio, in quanto le risorse stanziare sono esigue. Da ultimo, critica la disposizione recata dall'articolo 1, comma 1, lettera *f*), che prevede l'erogazione dell'assegno anche agli stranieri residenti in Italia per almeno due anni, non necessariamente continuativi, lamentando che, in assenza di controlli, il beneficio potrebbe essere percepito anche senza titolo.

La senatrice [BOLDRINI](#) (*PD*), nel ricordare che il tema dell'assegno unico fu affrontato in maniera trasversale anche nella scorsa legislatura, giudica il testo, approvato dalla Camera dei deputati e risultante dall'unificazione di più progetti di legge, una cornice legislativa per superare la frammentazione delle norme già previste in materia. Si trova d'accordo nel sostenere che la denatalità non è stata in passato affrontata con adeguate risorse economiche e che i *bonus* finora erogati hanno rappresentato misure di scopo non continuative. Ritiene che la lungimiranza del provvedimento in esame consista nell'aver previsto un sostegno economico fino ai 26 anni di età, in modo da supportare non solo le famiglie, ma anche i figli nella loro ricerca di autonomia. Fa presente che l'articolo 2, comma 1, lettera *b*), destina un importo maggiorato per i figli con disabilità, che può tradursi anche in credito d'imposta. Saggiunge inoltre che è prevista l'istituzione di un organismo aperto alla partecipazione delle Associazioni dei familiari maggiormente rappresentative, che avrà il compito di monitorare l'impatto della norma. Fa rilevare che con l'attuazione del provvedimento in esame si perverrà a un graduale riordino delle norme finora previste in materia.

Da ultimo, si dichiara d'accordo con la senatrice Rizzotti sulla necessità di rapida emanazione dei decreti attuativi ed esprime la convinzione che il provvedimento rappresenti l'inizio di un percorso, che consentirà infine all'Italia di uniformarsi ai migliori *standard* europei.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*), nel chiarire alcuni aspetti tecnici del provvedimento, fa presente che l'assegno unico è una misura universale rivolta a tutte le famiglie con figli. Ricorda poi le risorse aggiuntive, stanziare nella legge di bilancio per il 2021, per sostenere i nuclei familiari, pari a 3 miliardi per il 2021 e 8 miliardi per il 2022. Quanto alla critica espressa dalla senatrice Rizzotti sulla concessione dell'assegno agli stranieri residenti non continuativamente, fa presente che tale disposizione rappresenta un elemento di civiltà. Saggiunge che i percettori senza titolo delle provvidenze vanno perseguiti, a prescindere dalla loro nazionalità.

Replica brevemente la senatrice [RIZZOTTI](#) (*FIBP-UDC*), ribadendo che l'assegno unico, a suo giudizio, non dovrebbe essere erogato a chi non risiede stabilmente in Italia.

Non essendovi altre richieste d'intervento, la [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

La relatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*), in sede di replica, sottolinea che l'assegno unico permette un riordino della normativa in materia, allineandola agli *standard* europei. Si sofferma in particolare sul

sostegno alla genitorialità per le madri *single* o di età inferiore ai 21 anni, per le quali non erano state previste finora disposizioni specifiche. Reputa che la denatalità nel Paese sia determinata dalla mancanza di sostegni concreti alle famiglie. Plaudendo alla completezza della norma in esame, e dando atto della complessità della stessa, propone di esprimere un parere favorevole.

Il rappresentante del GOVERNO rinuncia allo svolgimento della replica.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [BINETTI](#) (*FIBP-UDC*) ritiene che, data la complessità del provvedimento, della quale la stessa relatrice ha dato atto, sarebbe stata opportuna la formulazione di uno schema di parere più articolato e corredato da alcuni distinguo. Annuncia pertanto l'astensione del proprio Gruppo.

La senatrice [IORI](#) (*PD*) è dell'avviso che, per superare il problema della denatalità, sia necessario riconoscere il diritto ad usufruire di un accompagnamento di natura economica ed educativa per le famiglie. Ciò premesso, dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.

La senatrice [LUNESU](#) (*L-SP-PSd'Az*) condivide le perplessità emerse nel corso del dibattito e ricorda che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, le proposte emendative del Gruppo Lega non sono state prese in considerazione. Nonostante ciò, dà atto che il provvedimento in esame interviene per favorire la natalità, in un Paese che ha un rilevante problema di invecchiamento della popolazione. Rileva che il riconoscimento dell'assegno universale mira espressamente al sostegno dei figli e delle famiglie, cercando di creare un compromesso tra lavoro e natalità. Plaude al riconoscimento dell'importo maggiorato per i ragazzi disabili presenti in famiglia. Rimarca la necessità di un miglioramento della misura, ma ritiene che essa sia un primo passo verso forme di politiche attive a sostegno delle famiglie. In conclusione, annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore [ZAFFINI](#) (*FdI*) trova che la *ratio* del provvedimento sia condivisibile, pur riconoscendo la fondatezza delle perplessità espresse dalle senatrici Rizzotti e Binetti. Dichiara, ciò premesso, voto favorevole.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del numero legale, la [PRESIDENTE](#) mette ai voti la proposta di parere favorevole, che risulta approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(1346) MARINELLO ed altri. - Introduzione della figura dell'infermiere di famiglia e disposizioni in materia di assistenza infermieristica domiciliare

(1751) Paola BOLDRINI ed altri. - Istituzione della figura dell'infermiere di famiglia e di comunità

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 30 giugno 2020.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [CANTU'](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che il tema centrale sia il salto di qualità che entrambi i testi in discussione prefigurano in termini di prevenzione, appropriatezza e innovazione nelle attività

sanitarie e socio sanitarie nella medicina territoriale, di famiglia e scolastica.

Si tratta a suo avviso di affrontare normativamente il problema della costruzione della rete distrettuale dei medici e infermieri di famiglia, che vada a coadiuvare il medico di cure primarie negli interventi di prevenzione, assistenza e cura domiciliare dei fragili e cronici secondo parametri di medicina di prevenzione accreditata e a contratto.

Ritiene che si debba costruire una "architrave evolutiva" del testo con un mandato al relatore, ove questo percorso fosse condiviso, perché su un argomento di questo genere sarebbe auspicabile deliberare all'unanimità, con un approccio coerente alla messa in campo di un nuovo sistema di governo delle acuzie e della cronicità, incentrato sulla prevenzione e sulla promozione della salute. Rileva che oltre il 75 per cento delle risorse economiche del bilancio per la Sanità sono destinate alla cronicità: senza un cambio di paradigma delle cure croniche non si affronta strutturalmente il problema della scarsità di risorse per la sostenibilità futura in chiave universalistica del sistema sanitario, in chiave di riduzione al minimo dell'ospedalizzazione e riconduzione delle risposte di salute al livello domiciliare e ambulatoriale. Precisa che, in tale ottica, la figura dell'infermiere di famiglia non può prescindere dall'istituzione della rete di medicina territoriale *one health* di promozione della salute, che comprende anche i medici di medicina generale e i pediatri di famiglia in stretto raccordo e integrazione con i medici di continuità assistenziale.

Ritiene che alcuni postulati fondamentali non possono non essere tenuti in considerazione normativamente: occorrono strumenti di integrazione dei dati e delle informazioni mediante la messa in rete delle banche dati assistite, la trasformazione del fascicolo sanitario elettronico in fascicolo socio sanitario elettronico, la messa a disposizione della strumentazione di primo inquadramento diagnostico agganciato a supporto specialistico "*SOS Second Opinion Supporting*", personale amministrativo e ausiliario a supporto dei medici di cure secondo *standard*/parametri definiti.

Sottolinea che occorrono nuovi principi regolatori legittimanti a LEA un modello di presa in carico basato sulla condivisione di azioni, obiettivi e risultati di prevenzione e cura nella forma di *team* o *microteam* con infermiere e assistente sanitario, privilegiando il rapporto di convenzione opportunamente adeguato e sviluppando i parametri fondamentali, assunti a Contenuto Minimo Assistenziale del nuovo sistema garanzia dei LEA di Prevenzione e Medicina Territoriale, in una Rete delle Cure Primarie che comprende anche lo specialista ambulatoriale 'interno', con presenze decentrate ambulatoriali e domiciliari non solo nei presidi territoriali ma anche utilizzando gli strumenti di telemedicina e collaborando al telemonitoraggio in una logica di vera integrazione del *microteam* anche sul versante sociale.

Per il perseguimento delle finalità di entrambi i provvedimenti reputa imprescindibile una disciplina di garanzia per la strutturazione della Rete territoriale dei medici e infermieri di famiglia.

Osserva che, in chiave sistematica, dovrebbero qualificarsi ruolo e compiti dell'infermiere di famiglia e delle professioni sanitarie.

Soggiunge alcune esemplificazioni del percorso prospettato, rappresentando che nell'ambito del settore delle cure primarie dovrebbe essere prevista l'istituzione della figura dell'infermiere di famiglia e delle professioni sanitarie, inteso come professionista erogatore del servizio infermieristico e delle professioni sanitarie, in forma singola o associata, a disposizione del cittadino, dei medici di cure primarie e delle autonomie locali. I compiti di assistenza domiciliare in capo all'infermiere di famiglia e delle professioni sanitarie, a suo parere, si dovrebbero rinvenire in normazione di rango nazionale, e dovrebbero essere intesi quali compiti di assistenza sanitaria, alternativi al ricovero ospedaliero, erogati in collaborazione con il medico di medicina generale e con il pediatra di libera scelta presso il domicilio del paziente, in presenza di patologie trattabili a domicilio e che non richiedano il ricovero ospedaliero.

Fa cenno alla necessità del riconoscimento, con disciplina di rango nazionale, anche della figura dell'assistente familiare, richiamando quanto si ebbe a dedurre in sede di affare assegnato 456 come proposta congiunta di tutte le forze di minoranza. Anziché fare una sanatoria per i migranti, propone di finalizzare almeno una parte delle importanti risorse disponibili, cassa integrazione compresa, per creare lavoro strutturato e giustamente remunerato per i cittadini italiani, nell'ambito dell'assistenza e

cura al domicilio delle persone e delle famiglie, istituendo il ruolo professionale dell'assistente familiare non solo per la protezione dell'anziano fragile (marginalizzando i ricoveri in struttura) ma anche di disabili non autosufficienti e minori, con un innovativo riconoscimento del lavoro di assistenza e cura del *caregiver* familiare.

Ritiene che in questi due anni e nove mesi di legislatura si sia appurato che il reddito di cittadinanza non crea una prospettiva di riscatto individuale per una nuova occupazione lavorativa, non almeno nei termini attesi, al contrario delle misure alternative che si propone di implementare.

Osserva, infatti, che si potrebbero creare nuovi posti di lavoro strutturati che prevalentemente assorbano la schiera di lavoratori provenienti dai settori ad elevata interazione con il pubblico, a ciò destinando il cosiddetto reddito di emergenza in fase di adozione, condizionandolo allo svolgimento di un lavoro di comunità che privilegia la disponibilità all'accudimento socioassistenziale e socioeducativo di minori, disabili, anziani. Ciò - aggiunge - permetterebbe di avviare un percorso di riconoscimento non solo etico ma giuridico-economico e previdenziale al lavoro di cura 'dentro' e 'per' la famiglia, con percorso responsabilizzante per ogni beneficiario del reddito di emergenza accompagnato da corsi di formazione differenziati e con supporto a distanza nel progetto di presa in carico del fragile a domicilio in *team care* con gli infermieri di famiglia e con i medici di cure primarie, a garanzia di appropriata continuità assistenziale del paziente a domicilio.

È un intervento che a suo giudizio si inserirebbe nel processo di rafforzamento sostanziale della medicina territoriale.

Reputa che il ripensamento dell'istituzionalizzazione e la riduzione della pressione sulle RSA nella nuova Rete di Long Term Care parta strategicamente dal potenziamento dei servizi domiciliari di presa in carico di anziani, disabili, minori non autosufficienti, che con la formula proposta darebbe anche lavoro ai cittadini, con una visione che va ad incrociare la curva discendente dell'emergenza sanitaria con quella ascendente dell'emergenza economica e sociale.

Qualificare il lavoro degli assistenti familiari, contrastare il lavoro sommerso e irregolare, sostenere le famiglie e le persone assistite sia economicamente che attraverso il supporto di azioni di orientamento e consulenza: queste le direttrici fondamentali dell'iniziativa legislativa auspicata, che si inserisce in un disegno più ampio di strategie di riqualificazione del sistema sanitario 'non solo cure Covid'.

Osserva che si tratta di un modello innovativo di regolazione e della formazione di un nuovo *welfare* di lavoro e di sostegno alla domiciliarità, con LEA socio sanitari e socio assistenziali integrati di contrasto all'emergenza sociale anti e *post Covid*.

A risorse date, ritiene che si potrebbe indentificare quale *target* prioritario il 40 per cento di quelli più compromessi degli 1,2 milioni di anziani con problemi cognitivi e/o demenze.

Per il percorso relativo alla formazione al lavoro di assistente familiare, reputa che si possano prevedere brevi sessioni di addestramento del *caregiver* da parte dell'infermiere di famiglia (formatore e certificatore) sul monitoraggio e sui sistemi di allerta.

Inoltre, attraverso delle schede educazionali, si può a suo avviso verificare l'avvenuto raggiungimento della capacità di gestire in modo autonomo il sistema di tele monitoraggio/teleconsulto, che permette all'assistente familiare di raggiungere sempre l'infermiere, che valuterà la necessità di allertare il medico di medicina generale. Saggiunge che le competenze ulteriori, relative all'igiene della persona e alle norme di primo soccorso, potrebbero essere ugualmente verificate, attraverso delle schede di addestramento, da parte dell'infermiere di famiglia.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (*FIBP-UDC*) osserva che i temi delle cure primarie e dell'infermiere di famiglia sono venuti drammaticamente all'attenzione proprio nel periodo di emergenza sanitaria, in cui una sanità territoriale forte avrebbe permesso una gestione preventiva delle malattie, limitando l'accesso alle strutture ospedaliere.

In tal senso, l'istituzione dell'infermiere di famiglia è a suo giudizio positiva: agevolerà il supporto familiare nella corretta gestione della salute e renderà possibile una presenza capillare sul territorio, soprattutto per raggiungere le aree più interne del Paese.

Con riferimento ai suggerimenti pervenuti durante le audizioni, si augura che essi possano essere presi

in considerazione per semplificare il processo di inclusione di questa figura professionale. Paveva tuttavia che il riconoscimento dell'infermiere di famiglia non sia sufficiente, tenuto conto della pluralità di professionalità sanitarie richieste per la gestione dei bisogni di salute. Domanda se l'introduzione di tale figura vada a sommarsi alle 22 professionalità già esistenti o si tratti di una specializzazione dell'infermiere, già iscritto all' Ordine delle Professioni Infermieristiche. Inoltre, chiede se l'inserimento dell'infermiere di famiglia negli ambiti di operatività previsti dal provvedimento in esame abbia carattere di esclusività oppure interferisca sull'operatività degli altri infermieri che esercitano in tali contesti.

Con riferimento al disegno di legge n. 1346, ritiene che le maggiori criticità siano contenute nell'articolo 4, per la sovrapposizione di alcune competenze della nuova figura con quelle proprie dell'assistente sanitario. Reputa inoltre che vengano a crearsi competenze sovrapponibili a quelle dell'infermiere *tout court* e stima pertanto necessario operare dei distinguo.

Nel preannunciare la volontà di tradurre in emendamenti le perplessità manifestate, ritiene fondamentale istituire una figura professionale concretamente operativa, che abbia una formazione adeguata alle diverse esigenze di cura.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD) ricorda che nel decreto-legge "Rilancio" la figura dell'infermiere di famiglia è stata già delineata, e che occorre in questa sede definirne ruoli e funzioni. Fa presente che l'Organizzazione mondiale della sanità ha indicato le peculiarità di tale figura professionale e richiama le esperienze positive fatte in alcune Regioni in cui essa è operativa, che hanno dimostrato che può esistere una adeguata risposta sanitaria sul territorio. Segnala che l'istituzione delle USCA ha limitato gli accessi alle strutture ospedaliere.

Ritiene che l'infermiere di famiglia debba essere un professionista che, con adeguate competenze *post* laurea e formazione specifica, sia in grado di far attivare tutti i servizi necessari (anche psicologici e assistenziali) per affrontare le diverse esigenze del malato e della famiglia.

Concorda circa l'opportunità di prendere in considerazione i suggerimenti emersi durante le audizioni, così come trova utile tenere conto di alcune linee guida che le Regioni hanno già promosso. Rimarca, infine, che la figura dell'infermiere di famiglia rappresenta solo una parte di una *équipe* professionale, composta anche dal medico di base e dal pediatra di libera scelta, ed è funzionale allo sviluppo di una reale sanità di prossimità.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

[\(716\) ERRANI ed altri.](#) - *Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia*

[\(116\) DE POLI.](#) - *Disposizioni per il riconoscimento dei diritti delle persone affette da epilessia*

[\(1219\) Paola BINETTI ed altri.](#) - *Disposizioni in favore delle persone affette da epilessia*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'8 luglio 2020.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che è in corso la fase di illustrazione degli emendamenti.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La senatrice [BINETTI](#) (FIBP-UDC) dà conto dell'emendamento 2.1.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 11,15.

